



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 83/11

di iniziativa del Consigliere A. DE CAPRIO recante:

"Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione"

relatore: P. RASO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	3/3/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	3/3/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 04/03/2021

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 83/11[^] di iniziativa del consigliere regionale A. De Caprio pag. 3
Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione.

Normativa nazionale

Codice Procedura Civile Art. 547 pag. 8
Dichiarazione del terzo.

Normativa regionale

Legge regionale n. 42 del 7 novembre 2017. pag. 9
Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013. pag. 10
Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

Legge regionale n. 33 del 26 luglio 2012. pag. 32
Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010. pag. 46
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Legge regionale n. 28 del 14 agosto 2008. pag. 87
Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga.

Legge regionale n.15 del 13 giugno 2008. Artt. 45 e 46 pag. 90
Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Art. 45 Norme a tutela dell'occupazione Art. 46 Programmi di sostegno alle politiche occupazionali.

Documentazione citata

Deliberazione Giunta regionale n 128 del 27 aprile 2015 pag. 92
Legge Regionale n. 25/2013: procedura di liquidazione dell'A.F.O.R. - provvedimenti.

Deliberazione Giunta regionale n 616 del 23 dicembre 2011 pag. 96
Costituzione Commissione definizione chiusure Piani Attuativi di Forestazione Consorzi di Bonifica e A.For.

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Antonio De Caprio recante:

“Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge si intende portare a compimento le procedure di liquidazione dell'ex Azienda Forestale Regionale (AFOR) e della Fondazione in house Calabria Etica, stabilendo dei termini perentori.

Relativamente alla gestione ex Afor, come è noto, esistono delle problematiche non ancora risolte e che, se non tempestivamente affrontate, possono ulteriormente aggravare la già critica situazione finanziaria in cui versa l'ex Azienda Forestale Regionale e, di conseguenza, continuare a trascinare la Regione in giudizio come terzo pignorato.

L'Azienda Forestale Regionale - A.Fo.R. è stata posta in liquidazione, mentre l'attività gestionale è continuata fino ad Aprile 2014, allorchè le competenze sono state trasferite al costituito nuovo Ente Azienda Calabria Verde per effetto delle L.R. n. 25/13. Con DGR n. 616/2011, è stata istituita un'apposita Commissione per la " definizione e chiusura dei Piani Attuativi di Forestazione" degli anni pregressi al fine di procedere alla determinazione e quantificazione di eventuali situazioni debitorie da parte della Regione nei confronti degli Enti Attuatori (Afor e Consorzi) per la realizzazione di lavori di forestazione.

Considerato che il Commissario pro tempore non aveva assolto e concluso importanti adempimenti connessi al Piano di liquidazione, limitandosi alla presentazione di un Piano, per altro, non ritenuto nemmeno idoneo e sufficientemente esaustivo, la Giunta regionale con Delibera 128/2015, ha prorogato l'attività liquidatoria fino al 30/06/2015, con il supporto del Direttore dell'Azienda Calabria Verde e sotto la stretta vigilanza del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari.

Per ultimo con L.r. n. 42/17 è stato differito il termine di conclusione di liquidazione dell'ex A.Fo.R. entro un anno dall'entrata in vigore della suddetta Legge.

Ad oggi non risulta essere stata conclusa la liquidazione per cui, questa circostanza, consente ai creditori di procedere nei confronti dell'ex A.Fo.R., la quale non disponendo né di risorse economiche né tantomeno di personale, non è nelle condizioni di “governare i procedimenti”, con la conseguente proliferazione di contenziosi instaurati da professionisti, imprese, ex dipendenti ecc.. Peraltro, dopo la messa in liquidazione dell'Afor, la Regione Calabria si è vista chiamata, con crescente frequenza ed intensità, a rispondere quale terzo ex art.547 c.p.c in procedure esecutive attivate contro l'A.Fo.R. debitore; detto fenomeno è venuto ad assumere sempre maggiore intensità, per attestarsi alla data corrente in oltre ventimila pignoramenti.

Si rende, pertanto, necessario differire di un congruo termine la definizione della procedura di liquidazione e assicurare un costante monitoraggio dell'attività responsabilizzando il dipartimento vigilante.

Analogo problema esiste per la Fondazione regionale in house Calabria Etica per la quale è stata disposta la liquidazione sin dal 2015, ma che ancora non è stata chiusa non essendo stati definiti i rapporti di dare/avere nei confronti della Regione relativamente a progetti di attività assegnati e finanziati dalla stessa Regione. Tale situazione ha determinato un proliferare di azioni giudiziarie che fanno lievitare le passività.

Anche per Calabria Etica occorre definire un termine perentorio, disponendo che il Dipartimento vigilante e la struttura di coordinamento si adoperino per definire la liquidazione ed estinguere la fondazione.

Inoltre, è necessario individuare, per come previsto dallo statuto, l'ente che, al termine della liquidazione, sia destinatario del patrimonio residuo, nonché delle risorse umane e strumentali. A tal fine appare opportuno individuare l'Azienda Calabria Lavoro dal momento che le seguenti attività, gestite nel corso del tempo dalla Fondazione, sono state oggetto di trasferimento alla stessa Azienda, unitamente al personale a progetto impiegato in tali attività:

- a. gestione lavoratori di cui alla L.R. n.15/2008;
- b. gestione lavoratori di cui alla L.R. n. 28/2008 e 8/2010;
- c. gestione Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (L.R. n. 33/2012);
- d. progetto "Servizio di accompagnamento per la fase di avvio e messa a regime delle attività dei Presidi Territoriali Idrogeologici ed Idraulici.

L'articolo 2 della presente proposta di legge prevede che l'UOA Foreste Forestazione e difesa del suolo - che svolge notevoli e rilevanti competenze, atteso che gestisce tutto il comparto forestale ed effettua il controllo su gli enti che utilizzano tutta la manodopera forestale, con un bacino di oltre 6.000 operai - venga assimilata alle strutture dipartimentali in modo da avere piena autonomia gestionale, così da snellire i processi decisionali in capo alle figure apicali ed assicurare maggiore efficienza ed operatività.

L'art. 1 prevede "Modifiche e integrazioni all'art. 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42;

L'art.2 prevede "Aggiunta Art. 1 bis all'art. 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 - UOA Politiche della montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del suolo"

L'art.3 prevede la clausola di invarianza finanziaria;

L'art.4 prevede la clausola d'urgenza.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La nuova configurazione che si prevede di definire per la UOA comporta una spesa di euro 45.000,00 necessari per equiparare i maggiori costi della dirigenza, ma tale spesa non comporta maggiori oneri per il bilancio in quanto il capitolo sul quale è allocata la spesa ha sufficiente copertura. Peraltro l'attuale UOA ha già una propria struttura ausiliaria per cui non necessitano ulteriori risorse aggiuntive.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della Legge: **“Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione”**.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	L’articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto prevede modifiche e integrazioni all’art. 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42;			0
Art.2	L’art.2 ha natura ordinamentale in quanto prevede “Aggiunta Art. 1 bis all’art. 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 - UOA Politiche della montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del suolo”			0
Art.3	Prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale			0
Art.4	Dispone l’urgenza della legge, anticipandone l’entrata			0

	in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC			
--	---	--	--	--

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari si specifica che la spesa prevista non comporta maggiori oneri per il bilancio in quanto il capitolo sul quale è allocata ha sufficiente copertura.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
U100310101	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Proposta di legge recante “Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione”.

Art.1

(Modifiche e integrazioni all’art. 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42)

1. All’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 le parole <<un anno dalla entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti << e non oltre il 31 dicembre 2022>>;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

3. La liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Il patrimonio residuo e le attività alla stessa demandate con la relativa dotazione di risorse umane e strumentali sono assegnati all’Azienda Calabria Lavoro.

4. I dipartimenti vigilanti e la struttura regionale di coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, dovranno, sotto la loro diretta responsabilità, monitorare con cadenza bimestrale l’andamento delle attività di liquidazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 ed adottare o proporre i necessari provvedimenti ove si riscontrino ritardi ingiustificati o difficoltà operative.

Art. 2

(Aggiunta Art. 1 bis all'art. 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 - UOA Politiche della montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del suolo)

1. L'Unità Operativa Autonoma "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del suolo", al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali. La Giunta regionale è autorizzata a definirne l'articolazione interna.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale perché alla spesa complessiva derivante dall'attuazione di quanto previsto dall'art.2, quantificata in euro 45.000,00, si farà fronte con i fondi allocati sul capitolo madre U100310101.

Art. 4

(Pubblicazione e dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

Art. 547 c.p.c. Dichiarazione del terzo.

1. Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
2. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
3. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Legge regionale n. 42 del 7 novembre 2017.**Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 *Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici regionali.*

1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR) è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge da un commissario liquidatore nominato ai sensi dell'[articolo 13, comma 4, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25](#) (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

2. Le procedure di liquidazione di cui all'[articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30](#) (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali), sono concluse entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Istituzione Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna.*

1. È istituita, ai sensi del comma 3 dell'*articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria*, l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, denominata Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1:

a) esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna;

b) è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi derivanti dall'utilizzazione forestale e dalle concessioni onerose di beni ⁽²⁾.

(2) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

precedente era così formulato: «2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1 è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, tramite l'equilibrio tra costi e ricavi; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi dell'attività economica svolta. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna.».

Art. 2 Soppressione delle Comunità montane calabresi ⁽⁴⁾ ⁽³⁾.

1. Le Comunità montane della Regione Calabria, disciplinate dalla *legge regionale 19 marzo 1999, n. 4* (Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna) e s.m.i. sono soppresse e poste in liquidazione.

2. Le funzioni delle soppresse Comunità montane, trasferite ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono esercitate in modo da assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia, in coerenza con le esigenze di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione regionale e statale vigente in materia.

3. Le funzioni di cui al comma 2, per come indicate dall'*articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono così ripartite:

a) quelle proprie delle soppresse Comunità montane sono trasferite alla Regione e sono esercitate in forma unitaria, per la stessa Regione, dall'Azienda Calabria Verde di cui all'*articolo 1*;

b) quelle proprie di altri enti ed esercitate, per delega o conferimento, dalle soppresse Comunità montane, sono restituite agli enti medesimi, in ragione del territorio di riferimento. Tuttavia, per assicurare il livello ottimale di svolgimento unitario delle funzioni restituite e il maggiore contenimento possibile della spesa pubblica, gli enti locali possono esercitare tali funzioni delegandole all'Azienda Calabria Verde di cui all'*articolo 1* o, in alternativa, nelle forme previste dall'*articolo 30 del D.Lgs. 267/2000*, secondo modalità stabilite, nell'ambito delle rispettive competenze, dallo Stato o dalla Regione; la Regione opera secondo convenzioni da approvare a cura della Giunta regionale.

4. Gli enti locali facenti parte di una soppressa Comunità montana, succedono, secondo criteri di cui all'*articolo 50 della L.R. n. 4/1999* alla stessa ad ogni effetto, anche processuale, in tutte le situazioni giuridiche attive e passive

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, non trattenute ed estinte nell'ambito della procedura di liquidazione di cui all'*articolo 3*, anche a mezzo di previo accordo transattivo con i creditori su piani di rientro pluriennali.

5. La soppressione delle Comunità montane non fa venir meno i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali in favore dei rispettivi territori montani, per come individuati nell'*articolo 6, comma 2, della L.R. n. 4/1999* e s.m.i.

6. La Regione comunica al Ministero dell'Interno l'elenco degli enti, ivi inclusa la Regione medesima, destinatari dei trasferimenti erariali già erogati in favore delle sopresse Comunità montane ai sensi dell'*articolo 2-bis della legge n. 189 del 4 dicembre 2008* (Conversione in legge del *decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008*, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali") ed individua, altresì, la percentuale dei fondi a ciascuno di essi spettanti, in ragione dell'effettivo subentro nei rapporti giuridici delle Comunità montane, in forza delle disposizioni della presente legge.

(3) Per la proroga dei termini previsti dal presente articolo, vedi l' *art. 14, comma 3, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47*.

(4) Vedi, al riguardo, la *L.R. 5 agosto 2016, n. 24*.

Art. 3 *Liquidazione delle Comunità montane calabresi.*

1. La Giunta regionale, ai fini della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i dirigenti ed i funzionari di comprovata competenza a tempo indeterminato in servizio presso le Comunità montane interessate, un Commissario liquidatore per ogni Comunità montana soppressa. L'incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità, è conferito entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge e ha validità fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata. Il Commissario presta la propria opera continuando a percepire la retribuzione in godimento precedentemente l'incarico; allo stesso sarà liquidata un'indennità annuale pari a quella prevista dalla contrattazione decentrata per l'affidamento di specifiche responsabilità (art. 15 CCNL 01.04.1999 enti locali). Il compenso in questione è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

aggiuntiva. In caso di assoluta mancanza di personale idoneo a ricoprire il ruolo di Commissario liquidatore all'interno della Comunità montana interessata, la Giunta regionale provvede alla nomina del Commissario scegliendolo tra i dirigenti ed i funzionari in servizio presso i Dipartimenti della Giunta regionale ⁽⁵⁾.

2. La Giunta regionale, al fine di coordinare, supportare e vigilare l'attività dei Commissari nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo, le cui funzioni liquidatorie riguardano comunità le cui sedi ricadono all'interno del territorio di una stessa provincia, nomina, contemporaneamente ai commissari di cui al comma 1, un Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per ogni singola provincia.

3. I Commissari coordinatori della gestione liquidatoria esercitano, per le province di propria competenza, funzioni di raccordo, coordinamento e vigilanza a supporto dell'attività dei Commissari di cui al comma 1 e riferiscono direttamente alla Giunta regionale sull'attività prestata e sull'attività liquidatoria dei Commissari delle comunità della provincia. I commissari coordinatori restano in carica fino al termine indicato nel comma 1 del presente articolo e percepiscono per l'attività prestata il compenso di cui all'*articolo 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000*, così come determinato dal *Decreto del Ministero dell'interno n. 119 del 4 aprile 2000* e s.m.i. per i Sindaci dei comuni compresi tra i 5.001 e 10.000 abitanti. Il compenso in questione, che è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità, non può in ogni caso essere superiore ai 2.500 euro netti mensili e va opportunamente ridotto a tale cifra ove superasse l'importo indicato.

4. Entro il termine del 31.03.2014, ogni Commissario liquidatore:

a) provvede per quanto riguarda l'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario, attenendosi a quanto indicato e programmato nel "piano di liquidazione" di cui al comma 5 del presente articolo;

b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari, secondo quanto indicato nel "piano di trasferimento" di cui al comma 5 del presente articolo:

1. le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.03.2014, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, anche in applicazione di quanto disposto dall'*articolo 2 della Legge n. 135/2012*, nell'ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni debbono adottare in relazione alle situazioni di sovrannumero ed avviando le relative procedure. Il trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria della

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

comunità ed ha la decorrenza di cui al comma 3 dell'articolo 13, ovvero 1° aprile 2014;

2. i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), secondo quanto indicato al comma 5, nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'*articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20* (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 della presente legge. Le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, rimangono in uso alla Comunità, se necessari alla gestione liquidatoria, fino al termine fissato dal comma 3 dell'articolo 13 ⁽⁶⁾.

5. I trasferimenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 4 del presente articolo sono effettuati sulla base di rispettivi piani di trasferimento approvati dalla Giunta regionale. I piani di trasferimento contengono la ricognizione delle funzioni e dei rapporti giuridici e assegnano, in via definitiva, a ciascun ente destinatario, in proporzione alle funzioni e ai rapporti trasferiti, le risorse umane, finanziarie e strumentali. Fino al trasferimento le funzioni, comprese quelle proprie di ciascuno degli organi delle soppresse comunità montane, sono esercitate, senza soluzione di continuità, dal Commissario liquidatore, che si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali - disponibili e del supporto del Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per la provincia di appartenenza. Al personale trasferito all'Azienda Calabria Verde si applica la disposizione del comma 2 dell'*articolo 11* della presente legge. Il passaggio del personale delle soppresse comunità montane presso gli enti di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo acquista efficacia ad ogni effetto di legge a partire dal 01.01.2014 ⁽⁷⁾.

6. Il Commissario, prima della redazione del piano di cui al comma 5 del presente articolo, verifica l'eventuale disponibilità degli enti a ricevere ulteriore personale rispetto a quello trasferito, tenendo conto delle relative funzioni; la Giunta regionale provvede, in sede di approvazione del piano, all'assegnazione del personale richiesto, tenuto conto delle relative qualifiche, fatte salve le esigenze di organico dell'Azienda Calabria Verde.

7. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita poteri sostitutivi, ai sensi dell'*articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 *art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*).

8. I dipendenti delle comunità montane soppresse ai sensi dell'*articolo 2*, transitati all'Azienda Calabria Verde ai sensi della presente legge, a domanda possono essere trasferiti alle Unioni di comuni montani che si costituiranno ai

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

sensi dell'*articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modifiche nella *legge 7 agosto 2012, n. 135*, in relazione alle funzioni che saranno ad esse eventualmente trasferite.

(5) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 19, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge) e dall'*art. 4, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1*, della medesima legge).

(6) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 20, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. Entro il termine del 31.12.2013 di cui al comma 1, ogni Commissario liquidatore:

a) provvede all'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario;

b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'*articolo 2, comma 3*, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari:

1. le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.12.2013, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data;

2. i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'*articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20* (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'*art. 1* della presente legge.».

(7) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 maggio 2014, n. 239*.

Art. 4 Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde.

1. L'Azienda Calabria Verde ha sede legale a Catanzaro e articolazioni territoriali a livello distrettuale ed esercita:

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

a) le funzioni dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) non connesse alla procedura di liquidazione in corso;

b) le funzioni già svolte dalle Comunità montane, trasferite ai sensi dell'*articolo 2*, comma 3, lettera a), ovvero delegate ai sensi dell'*articolo 2*, comma 3, lettera b);

c) le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui alla lettera m) del successivo *articolo 5*, con l'ausilio dei Consorzi di bonifica di cui alla *legge regionale 23 luglio 2003, n. 11* (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i. ed il supporto della Protezione civile regionale;

d) le attività di servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese, da svolgersi a tempo pieno, con l'ausilio del personale di cui alla *legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52* (modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31* "norme per il reclutamento del personale - presidi idraulici");

d-bis) in occasione di calamità naturali, attività di supporto alla Protezione civile regionale, compatibili con le funzioni e le competenze del personale dipendente ⁽⁸⁾.

2. Nell'ambito delle aree distrettuali individuate ai sensi dell'*articolo 8*, per i compiti di propria competenza ed in coordinamento con l'Autorità di Bacino regionale e con gli altri Dipartimenti regionali competenti, l'Azienda Calabria Verde esegue, altresì, interventi di pertinenza della Regione, volti alla prevenzione e al risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico anche nelle aree protette statali e regionali mediante accordi di programma.

3. L'Azienda Calabria Verde, nell'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo, impronta la propria gestione anche in senso produttivo, valorizzando il patrimonio e attuando una concreta pianificazione delle attività di amministrazione dei beni ad essa affidati, compresa la valorizzazione industriale ed energetica della filiera foresta-legno, con pratiche improntate alla gestione forestale ecocompatibile.

4. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale a enti locali o autorità statali e da questi non conferite o delegate.

5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore unico dei conti ⁽⁹⁾.

6. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde per il tramite del dipartimento cui afferisce l'unità organizzativa competente sulle attività in materia di politiche della montagna, foreste e forestazione, nonché, quanto ai bilanci e rendiconti, per il tramite del dipartimento competente in materia di bilancio nell'ambito del procedimento previsto dall'*articolo 10* ⁽¹⁰⁾.

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

(8) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2016, n. 18*, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1* della stessa legge).

(9) Comma così sostituito dall' *art. 22, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1*, della suddetta *L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:

- a) il Direttore generale;
- b) il Comitato Tecnico di Indirizzo;
- c) il Collegio dei sindaci.».

(10) Comma così sostituito dall' *art. 22, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1*, della suddetta *L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «6. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, del Dipartimento Bilancio e Patrimonio e del Dipartimento Controlli, esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde.».

Art. 5 *Direttore generale.*

1. Il Direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra soggetti aventi i requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della *legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* e s.m.i. (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. Il Direttore generale è soggetto a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della *L.R. n. 7/1996* e s.m.i. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

2. In ogni caso, non può essere nominato Direttore generale:

- a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione;
- b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, a una misura di prevenzione;
- d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
- e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;
- f) colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;
- g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.

3. Il ricorrere di una delle condizioni indicate al comma 2 determina la decadenza automatica dall'incarico di Direttore generale. La Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova individuazione, previa eventuale nomina di un commissario straordinario.

4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile ⁽¹¹⁾.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale è coadiuvato da un dirigente addetto alla segreteria della direzione generale, il quale partecipa alla direzione dell'azienda e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale medesimo. Il dirigente di cui al primo periodo è nominato dal direttore generale ⁽¹²⁾.

6. Il Direttore generale, in particolare, provvede a:

- a) deliberare sull'organizzazione degli uffici in attuazione dell'atto aziendale, adottato ai sensi dell'*articolo 9* della presente legge;
- b) attuare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'*articolo 6 della legge regionale n. 20/1992*, (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria);
- c) approvare il bilancio preventivo e le variazioni da apportare nel corso dell'esercizio;
- d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del revisore unico dei conti ⁽¹³⁾;
- e) proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di boschi e terreni da rimboschire e la restituzione di terreni in occupazione ⁽¹⁴⁾;

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

- f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi ⁽¹⁵⁾;
- g) deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali;
- h) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
- i) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;
- j) formulare richieste di assegnazione del personale regionale;
- k) [deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal Comitato tecnico d'indirizzo (CTI) di cui all'*articolo 6* della presente legge] ⁽¹⁶⁾;
- l) nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda ⁽¹⁷⁾;
- m) attuare il piano regionale antincendi boschivi, approvato dalla Regione ai sensi della *legge n. 353 del 2000* e seguenti, e la progettazione esecutiva ai sensi dell'*articolo 38 della L.R. n. 20/1992*.

7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere f), g), h), i), j), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai dipartimenti di cui all'*articolo 4, comma 6*, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza ⁽¹⁸⁾.

8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente della segreteria, di cui al comma 5. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione ⁽¹⁹⁾.

(11) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «4. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, tiene conto delle indicazioni del Comitato Tecnico di Indirizzo di cui all'*articolo 6*, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.».

(12) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «5. Nell'esercizio delle sue funzioni; il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e da un Direttore tecnico,

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

i quali partecipano alla direzione dell'azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore generale medesimo.

Il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico sono nominati dal Direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della *legge regionale n. 7/1996* e s.m.i. Il trattamento economico del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei Dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della *L.R. n. 7/1996* e s.m.i.».

(13) Lettera così sostituita dall' *art. 23, comma 2, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;».

(14) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 2, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(15) Lettera così sostituita dall' *art. 23, comma 2, lettera c), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;».

(16) Lettera soppressa dall' *art. 23, comma 2, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(17) Lettera così sostituita dall' *art. 23, comma 2, lettera e), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

testo precedente era così formulato: «I. coordinare le attività dei Direttori, amministrativo e tecnico, ai quali assegna gli obiettivi annuali, e nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda regionale;».

(18) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed f) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi Dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere e), g), h), i), j), k), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai Dipartimenti di cui all'*articolo 4, comma 6, della presente legge*, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza.».

(19) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione.».

Art. 6 Comitato Tecnico d'Indirizzo ⁽²⁰⁾.

[1. Il Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI) supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro un mese dall'insediamento.

2. Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da undici esperti della materia, di cui sei, compreso il presidente, scelti dalla Giunta regionale, quattro designati dalle rappresentanze dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza, uno designato da UNCEM Calabria. Il CTI dura in carica tre anni.

3. La partecipazione al CTI è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per un massimo di una seduta mensile].

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

(20) Articolo abrogato dall' *art. 28, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

Art. 7 *Revisore unico dei conti* ⁽²¹⁾.

1. Il revisore unico dei conti è l'organo di controllo dell'Azienda, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, istituito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, per la durata di anni tre. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.
 2. Il revisore unico dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.
 3. Il revisore unico dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.
 4. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7-bis, dell'*articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuito del 20 per cento.
-

(21) Articolo così sostituito dall' *art. 24, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Collegio dei sindaci. 1. Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

2. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

3. Il Collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, ai CTI e alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

4. Ai componenti del collegio dei sindaci sono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell'*articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.».

Art. 8 Distretti territoriali.

1. Su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale, determina l'articolazione e l'individuazione del numero dei distretti per singola Provincia e definisce la ripartizione del territorio montano e forestale in articolazioni distrettuali in ragione ⁽²²⁾:

a) delle peculiarità della superficie territoriale delle foreste già gestite dall'AFOR, ai sensi della *L.R. n. 20/1992*;

b) degli indicatori fisico-geografici, demografici, patrimoniali e socio economici previsti dall'*articolo 6 della L.R. n. 4/1999* e s.m.i., propri dei territori già interessati dall'esercizio di funzioni delle sopresse Comunità montane;

c) della distribuzione territoriale della forza lavoro idraulico forestale.

(22) Alinea così modificato dall' *art. 25, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.****Art. 9 Organizzazione.**

1. L'organizzazione dell'Azienda Calabria Verde è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, approvato dalla Giunta regionale entro 40 giorni dall'invio da parte del Direttore Generale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione.
2. L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative dei distretti territoriali di cui all'*articolo 8*.
3. L'Azienda si articola in massimo quattordici settori, raggruppati in aree funzionali ⁽²³⁾.
4. [Ciascun settore si articola in servizi non superiori a due. Il settore c), relativamente alla sorveglianza idraulica, opera di concerto con l'Autorità di Bacino nei modi indicati nella Delib.G.R. n. 602/2010] ⁽²⁴⁾.
5. Nelle more dell'articolazione del territorio in distretti ai sensi all'*articolo 8* e dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), dell'*articolo 3* della presente legge, il Direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio, anche in ordine al numero dei distretti da istituire per singola Provincia. L'atto aziendale provvisorio, perde ogni efficacia con l'adozione dell'atto aziendale definitivo.

(23) Comma così sostituito dall' *art. 26, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «3. L'azienda si articola in tre settori:

- a) amministrativo;
- b) patrimonio e servizi forestali;
- c) prevenzione, antincendio boschivo, tutela, conservazione e sorveglianza idraulica.».

(24) Comma abrogato dall' *art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36,*

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34*, comma 1, della suddetta *L.R. n. 43/2016*.

Art. 10 Bilanci e rendiconti.

1. I bilanci e i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'*articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria). Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

Art. 11 Personale.

1. La pianta organica dell'Azienda Calabria Verde è coperta mediante il personale:

a) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cantiere con CCNLUNCEM - Parte Operai - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio di cui alla Delib.G.R. n. 281/2004 con CCNL UNCEM - Parte Impiegati - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio con CCNL del comparto regioni ed autonomie locali;

b) transitato dalle Comunità montane soppresse;

c) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio;

d) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cui alla *legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31* "Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici") ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 4* comma d) della presente legge.

2. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge.

3. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'*articolo 9*, comma 5, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi del personale di cui al comma 1 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda Calabria Verde e non riproducono automaticamente incarichi, anche di cantiere, e posizioni organizzative, comprese quelle di livello dirigenziale, già assegnati al

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

medesimo personale negli enti di provenienza, fatte salve qualifiche contrattuali proprie del personale stesso ed i livelli retributivi in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, con riferimento alla retribuzione base e tabellare, nonché l'anzianità di servizio maturata alla data medesima ⁽²⁵⁾.

4. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, l'Azienda Calabria Verde non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, può procedere alla copertura dei fabbisogni di personale e alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo la legislazione vigente, le percentuali stabilite in materia di turn over e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

(25) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2016, n. 19*, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1* della stessa legge).

Art. 12 Risorse.

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali, l'Azienda Calabria Verde gestisce anche i relativi progetti da realizzare con l'impiego delle risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, secondo le relative regole, e di quelle che risulteranno disponibili nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il compenso a titolo di spese generali spettante all'Azienda Calabria Verde per la forestazione e per le politiche della montagna, per gli interventi di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 20/1992*, non può superare l'aliquota del 3,5 per cento del relativo costo.

3. I commi 5 e 8 dell'*articolo 28 della L.R. n. 7/2006* sono abrogati.

4. I proventi derivanti dalla utilizzazione forestale o dalla concessione onerosa di beni, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'*articolo 11, comma 1, della L.R. 20/1992*, sono annualmente destinati alla Regione Calabria ⁽²⁶⁾.

4-bis. La Regione può attribuire parte dei proventi di cui al comma 4:

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

a) per una quota, commisurata al raggiungimento degli obiettivi strategici, all'Azienda Calabria Verde per il finanziamento delle spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione ovvero per il finanziamento di spese di ammodernamento;

b) per altra quota, al bilancio regionale, destinandola al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR ⁽²⁷⁾.

5. La determinazione delle quote di cui al comma 4, è fissata annualmente dalla Giunta regionale, sentito il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde ⁽²⁸⁾.

6. [I risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni della presente legge concorrono al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal Commissario liquidatore] ⁽²⁹⁾.

(26) Comma così sostituito dall' *art. 27, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «4. Gli utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio e, in particolare, quelli derivanti dalla utilizzazione forestale, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'*articolo 11, comma 1, della L.R. n. 20/1992*, sono destinati, per una quota, al cofinanziamento del compenso a titolo di spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione e, per altra quota, al bilancio regionale con destinazione vincolata al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal commissario liquidatore.».

(27) Comma aggiunto dall' *art. 27, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(28) Comma così modificato dall' *art. 27, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(29) Comma abrogato dall' *art. 27, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.****Art. 13** *Disposizioni transitorie e finali.*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda Calabria Verde:

a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore;

b) predispone, entro quaranta giorni dalla nomina, l'atto aziendale di cui all'*articolo 9*, comma 5; il piano annuale per l'anno 2014, di cui all'*articolo 5*, comma 6, lettera b); il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014, di cui all'*articolo 5*, comma 6, lettera c).

2. Entro centoventi giorni dalla nomina di cui al comma 1, lettera a), il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde adotta le iniziative di cui all'*articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2014, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale complessivamente sostenuta nell'anno 2011 dall'AFOR in liquidazione.

3. Le funzioni di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono esercitate dall'Azienda Calabria Verde a decorrere dall'1 aprile 2014, data a partire dalla quale l'Azienda Calabria Verde acquisisce di diritto la piena operatività gestionale ⁽³⁰⁾.

4. Dalla data di pubblicazione della presente legge regionale decade di diritto il Commissario liquidatore dell'AFOR, posta in liquidazione ai sensi dell'*articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, *art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002*) ed il relativo contratto a tempo determinato cessa di avere efficacia. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è nominato, con scadenza al 31 dicembre 2014, il nuovo Commissario liquidatore dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR). Nelle more di tale nomina si applica l'*articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39* (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). La procedura di liquidazione dovrà essere definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 2014 ⁽³¹⁾.

5. Fino al passaggio di funzioni di cui al precedente comma 3, secondo quanto predisposto con il piano di trasferimento di cui al comma 6, lettera a) del presente articolo, il Commissario liquidatore nominato ai sensi del comma 4, oltre alle funzioni finalizzate alla liquidazione, esercita le attività aziendali di cui all'*art. 4*, comma 1, lettere a), c) e d), avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.****6. Il commissario liquidatore dell'AFOR:**

a) entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 4, predispone il piano di trasferimento, in favore dell'Azienda Calabria Verde, delle funzioni, delle risorse patrimoniali, strumentali e finanziarie e del personale ancora in forza alla data del 31.12.2013 che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2012. Tale trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria dell'Afor ed ha la decorrenza di cui al comma 3 del presente articolo;

b) entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 4, trasmette alla Giunta regionale, che lo approva previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, un piano di liquidazione nel quale, anche sulla base di quanto previsto all'*articolo 14*, sono indicate le poste attive e quelle passive, nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale. Il piano deve prevedere che le risorse finanziarie disponibili e le poste attive siano destinate alla copertura delle poste passive ed al ripiano di ogni debito dell'Afor. Il piano deve prevedere, inoltre, che le poste ed i residui attivi, eventualmente ancora presenti dopo tale ripiano, siano acquisite dal bilancio della Regione Calabria.

7. In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell'AFOR possono gravare sull'Azienda Calabria Verde.

8. Conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette alla Giunta regionale un bilancio finale della liquidazione, la quale a sua volta lo trasmette alla Commissione consiliare competente per il preventivo parere obbligatorio. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della stessa liquidazione.

9. L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'AFOR e il trasferimento all'Azienda Calabria Verde delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché, del personale impiegato nella gestione liquidatoria, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Sono abrogati i commi 2, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 8, 9, 10 dell'*articolo 4 della L.R. n. 9/2007*, nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.

11. Tutte le disposizioni della *L.R. n. 20/1992*, riguardanti l'AFOR e non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde. Tutte le disposizioni della *L.R. n. 4/1999* e s.m.i., riguardanti le funzioni già esercitate dalle soppresse Comunità Montane in materia di forestazione e di

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

politiche della montagna, non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde.

12. Nell'ambito del trasferimento di cui al comma 2 dell'*articolo 5 della L.R. n. 9/2007*, così come modificato dall'*articolo 11, comma 12, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66* (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), il Commissario liquidatore dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (A.R.S.S.A.), posta in liquidazione ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della L.R. n. 9/2007*, nel trasferire all'Azienda Calabria Verde il personale preposto al Polo Soprassuoli Boschivi già facente parte del patrimonio dell'A.R.S.S.A trasferisce, altresì, le risorse finanziarie alla remunerazione del personale in questione, compresi gli accantonati per gli oneri previdenziali.

(30) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 21, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge).

(31) Per il differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2017, n. 42*.

Art. 14 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'*articolo 3*, quantificati in euro 250.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.04 - capitolo 32040409 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli *articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11*, decorrenti dal 1° gennaio 2014, si provvede annualmente con le rispettive leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione e leggi finanziarie di accompagnamento, nonché con le risorse derivanti dagli utili netti di gestione dell'Azienda Calabria Verde, per come previsto dal comma 4 dell'*articolo 12*.

Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013.**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'*articolo 13*, comma 1, lettera a), dell'*articolo 5* comma 5, quantificati in euro 100.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.05 - capitolo 2233211 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.

5. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

Art. 15

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale n. 33 del 26 luglio 2012.

Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.

CAPO I

Disposizioni generali e norme di principio

Art. 1 *Finalità e oggetto.*

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie finalità in materia di politiche sociali:

a) riconosce l'opera sociale svolta dalle associazioni di volontariato che operano con fini esclusivi di solidarietà sociale e gratuitamente, salvaguardandone altresì l'autonomia e la dignità e promuovendo il ruolo determinante di tali organizzazioni per la crescita umana, sociale culturale e civile delle comunità locali;

b) riconosce, in coerenza con le finalità espresse dalla *legge 11 agosto 1991, n. 266*(legge-quadro sul volontariato), il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di impegno civile, sussidiarietà e pluralismo e come manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'*articolo 2 della Costituzione*.

c) promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e tutela le relative organizzazioni quale espressione della libera partecipazione dei cittadini alla vita e allo sviluppo della società;

d) promuove e valorizza iniziative di formazione nei confronti degli operatori addetti ai servizi di volontariato, al fine di fornire gli strumenti minimi di conoscenza e le metodologie più adeguate necessari allo svolgimento più efficace dell'azione solidaristica;

e) riconosce e valorizza le iniziative di solidarietà che prevedono l'azione congiunta di più associazioni, e forme di collaborazione tra queste e gli Enti locali al fine di promuovere l'attuazione sul territorio regionale di metodologie di intervento "a rete";

f) favorisce, alla luce dell'*articolo 118 ultimo comma della Costituzione*, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e degli strumenti della programmazione regionale e locale, l'apporto originale e complementare del volontariato all'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale specificate all'*articolo 2*, riconoscendo in particolare il valore delle rappresentanze autonome delle organizzazioni di volontariato al fine di renderne effettiva ed efficace la partecipazione prevista agli *articoli 12 e ss.*;

g) promuove la conoscenza e l'attuazione della Carta dei valori del volontariato.

2. La presente legge disciplina, in particolare, i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni medesime.

Art. 2 *Attività di volontariato.*

1. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intende il servizio, anche occasionale, reso per fini di solidarietà, senza fini di lucro o remunerazione anche indiretta, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte tramite le organizzazioni liberamente costituite di cui i volontari fanno parte.

2. L'attività di cui al comma 1 è volta al perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e si esprime particolarmente nella cura delle relazioni umane e nella promozione delle responsabilità comunitarie, attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio della persona e della comunità, orientate a:

a) contrastare le condizioni e le cause di povertà ed esclusione sociale e prevenire e alleviare le situazioni di degrado sociale, sofferenza ed emarginazione;

b) intervenire nei contesti familiari nel cui ambito vivono persone malate, disabili o non autosufficienti, specie se tali nuclei vivono in condizioni di povertà estrema e marginalità;

c) promuovere e tutelare i diritti umani, sociali e di cittadinanza;

d) prevenire e intervenire nelle situazioni di rischio di calamità naturali e antropiche secondo le modalità e con i criteri stabiliti dalle specifiche leggi in materia di protezione civile;

e) tutelare e valorizzare i beni comuni naturali, culturali e sociali, proteggendoli da ogni forma di degrado e inquinamento;

f) promuovere forme e opportunità di animazione, educazione, orientamento delle giovani generazioni e degli adulti;

g) promuovere la cultura e la pratica del dialogo, della nonviolenza, della legalità, della cittadinanza responsabile e la solidarietà internazionale.

Art. 3 *Organizzazioni di volontariato.*

1. È organizzazione di volontariato, ai fini della presente legge, ogni organismo liberamente costituito che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, la cui attività, svolta ai sensi dell'*articolo 2*, è finalizzata alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati ovvero alla cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.

Legge regionale n. 33 del 26 luglio 2012.**Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.**

2. Le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico.

3. Non sono organizzazioni di volontariato, ai fini della presente legge, le istituzioni pubbliche, le cooperative, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni pro loco, i patronati sociali, i circoli culturali e ricreativi, le associazioni di promozione sociale di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 383* (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nonché tutte le organizzazioni che hanno come finalità la prevalente tutela degli interessi personali dei propri iscritti ovvero di appartenenti, e loro congiunti, a specifiche categorie professionali.

4. All'interno di ogni organizzazione di volontariato si possono distinguere le seguenti tipologie di aderenti:

a) volontari, che prestano la propria opera gratuitamente nello svolgimento delle attività istituzionali, oltre a provvedere al pagamento dell'eventuale quota annuale di adesione;

b) sostenitori che non svolgono direttamente attività di volontariato limitando il proprio apporto al pagamento di una quota di adesione e senza ricoprire incarichi direttivi. Gli operatori volontari di cui alla lettera a) devono comunque essere presenti in maniera prevalente e in numero adeguato rispetto alle finalità perseguite dall'associazione.

5. Gli aderenti non possono intrattenere alcuna forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con l'organizzazione di riferimento.

6. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio o rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

7. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari ad assicurare il regolare e continuo espletamento delle loro attività oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività stesse.

8. Le organizzazioni di volontariato possono svolgere attività produttive e commerciali, purché marginali in relazione alle attività istituzionali, nel rispetto

Legge regionale n. 33 del 26 luglio 2012.**Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.**

dei criteri stabiliti dal decreto interministeriale previsto dall'*articolo 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266.*

9. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare gli aderenti di cui al comma 4, lettera a), contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale previsto dall'*articolo 4, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266,* che individua i meccanismi semplificati delle polizze assicurative che le organizzazioni di volontariato sono tenute a stipulare a favore dei propri aderenti.

10. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato od organizzazioni no-profit, operanti in analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 4 Reti territoriali e coordinamenti regionali di volontariato.

1. Sono riconosciute e valorizzate le aggregazioni tra singole associazioni, dirette a favorire reti territoriali cui demandare specifiche funzioni operative.

2. Sono altresì riconosciute e favorite forme di coordinamento regionale, presenti in almeno quattro province su cinque, promosse da singole associazioni, intorno ad aree tematiche comuni, con funzioni di rappresentanza e sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni, secondo il principio di sussidiarietà.

CAPO II**Registro regionale e registri provinciali delle organizzazioni di volontariato**

Art. 5 Registro regionale e sezioni provinciali delle organizzazioni di volontariato.

1. La Regione Calabria provvede alla tenuta ed alla pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale aggregazione delle sezioni provinciali istituite ai sensi del successivo comma 2.

Legge regionale n. 33 del 26 luglio 2012.

Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.

2. Presso le Province sono istituite le sezioni provinciali del registro delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'*articolo 131, comma 1 lettera o), della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.*
3. Per l'iscrizione nei registri le associazioni e le reti territoriali devono:
 - a) avere sede legale in Calabria dove devono essere costituite ed operare da almeno sei mesi;
 - b) essere in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 3* e, ove pertinenti, all'*articolo 4* comma 1.
4. Nel registro deve risultare l'atto costitutivo e lo statuto, ovvero l'accordo degli aderenti, l'ambito territoriale di attività, fino a tre ambiti tematici di intervento fra quelli di cui all'*articolo 2* comma 2, la sede dell'organizzazione. Nel registro devono altresì essere iscritte le modifiche dello statuto o dell'accordo degli aderenti, i trasferimenti della sede, le variazioni degli ambiti tematici di intervento, le deliberazioni di scioglimento.
5. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni di cui all'*articolo 8* e per beneficiare delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui alla *legge 266/1991*.
6. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, l'esistenza di gravi e documentate disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle attività, la cessazione dell'attività, nonché l'espressa richiesta dell'organizzazione interessata, comportano la cancellazione dal registro, fatto salvo quanto disposto dall'*articolo 6* comma 4.
7. La cancellazione di cui al comma 6 comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca delle erogazioni eventualmente concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.
8. Nel procedimento di iscrizione si tiene conto della differente natura e attività delle organizzazioni di volontariato e delle reti di volontariato.
9. Le reti di volontariato territoriali di cui all'*articolo 4* comma 1 sono iscritte in una apposita sezione del registro provinciale di cui all'*articolo 5* comma 2.
10. Le organizzazioni di volontariato e le reti di volontariato territoriali sono iscritte, in base alla localizzazione della loro sede legale, nelle corrispondenti sezioni provinciali del registro del volontariato istituito presso le province fatte salve le reti con ambito territoriale regionale che si iscrivono direttamente al Registro Regionale del Volontariato.
11. Alla istruttoria e alla tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale, e delle reti territoriali, provvedono le amministrazioni provinciali comunicandone l'esito alla Regione ai fini della iscrizione nel registro regionale del volontariato.

Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.

12. Alla tenuta del registro regionale del volontariato, quale aggregazione delle sezioni provinciali e delle reti territoriali, provvede il Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.

Art. 6 Procedure per l'iscrizione al Registro.

1. La domanda di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato deve essere presentata personalmente ovvero inoltrata a mezzo di raccomandata A/R, a firma del legale rappresentante dell'organizzazione, all'ufficio della competente provincia deputato alla tenuta della relativa sezione, per come determinato nell'*articolo 5*, corredata dalla seguente documentazione:

- a) elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei soci;
- b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la presidenza o la direzione;
- c) relazione delle iniziative di solidarietà realizzate e programma di quelle future, specificando le metodologie di intervento, la qualificazione dei volontari impiegati e il tipo di prestazioni fornite agli utenti;
- d) elenco dei volontari impegnati nelle iniziative di solidarietà;
- e) indicazione di eventuali corsi di formazione seguiti dai volontari;
- f) indicazione delle strutture, dei mezzi e degli strumenti propri di cui l'organizzazione dispone;
- g) documentazione attestante la stipula dei contratti assicurativi, per gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'*articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991*, e dei *decreti del Ministero dell'Industria e Commercio del 14 febbraio 1992* e dei *16 novembre 1992*;
- h) dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia di volontariato;
- i) copia del bilancio dell'ultimo anno o, in mancanza, rendiconto dell'ultimo periodo di attività;
- j) altra documentazione ritenuta utile da parte dei competenti uffici preposti alla istruttoria.

2. L'istruttoria è condotta dai competenti uffici, che curano anche la conservazione dei documenti ricevuti, la redazione e la stesura della sezione del registro di propria competenza. Gli uffici provinciali competenti provvedono a trasmettere semestralmente la sezione del registro da essi tenuta al Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.

Legge regionale n. 33 del 26 luglio 2012.**Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.**

3. Il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nella sezione regionale e nelle sue sezioni provinciali, è soggetto a revisione triennale per la verifica della permanenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.

4. Le organizzazioni di volontariato sono cancellate dal registro regionale qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) mancanza, alla verifica triennale, dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione;

b) violazione di uno o più termini delle convenzioni di cui all'articolo 8 stipulate con la Regione, con le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici.

5. Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione nella sezione regionale o in una di quelle provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorso in via amministrativa al Presidente dell'ente titolare della tenuta della sezione del registro di cui trattasi. Le associazioni possono, altresì ricorrere in via giurisdizionale, nei modi e termini stabiliti dalla legge, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione.

Art. 7 *Vigilanza.*

1. La vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale è effettuata dalla Regione e dalle Province, secondo la specifica competenza, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro provinciale o regionale e l'effettiva operatività delle organizzazioni medesime.

2. Sulla tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale e sulla omogeneità nell'applicazione dei criteri di iscrizione vigila la Regione attraverso il Settore Politiche Sociali, che può intervenire con pareri ed indirizzi vincolanti.

CAPO III**Sostegno e valorizzazione del volontariato****Art. 8** *Convenzioni.*

Legge regionale n. 33 del 26 luglio 2012.**Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.**

1. La Regione, gli enti da essa dipendenti, gli enti locali e gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui al precedente *articolo 5*, e che dimostrino attitudine e capacità operative, per lo svolgimento di:

- a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- b) attività integrative o di supporto ai servizi pubblici. Le convenzioni devono favorire il più possibile lo svolgimento di attività, anche di tipo innovativo sperimentale, rispondenti ai bisogni della comunità.

2. La Regione e gli enti pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni di cui al comma 1 secondo modalità dagli stessi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni del territorio di riferimento iscritte al registro e operanti nel settore oggetto della convenzione. L'oggetto delle convenzioni risulta, di norma, da proposte e progetti innovativi di intervento avanzati dalle organizzazioni di volontariato sulla base di bisogni sociali rilevati sul territorio. Alla pubblica amministrazione è data facoltà di selezionare le proposte meglio rispondenti all'interesse generale, da favorire alla luce del principio di sussidiarietà, di cui all'*articolo 118 ultimo comma della Costituzione*.

3. [Alle organizzazioni di volontariato è fatto divieto di partecipare alle procedure di evidenza pubblica relative a forniture, servizi e lavori, promosse dalle pubbliche amministrazioni nel territorio regionale, che non siano riservate alle organizzazioni medesime] ⁽³⁾.

(3) Comma abrogato dall' *art. 1, L.R. 1° ottobre 2012, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

Art. 9 *Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati.*

1. Le organizzazioni di volontariato svolgono le attività di cui alla presente legge presso strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche e private e possono accedere alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati con enti pubblici, operanti negli ambiti tematici di loro interesse.

Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.

Art. 10 *Sostegno al volontariato.*

1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Regione promuove e attua, in collaborazione con gli enti locali e con i soggetti privati interessati, iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione nel settore.
 2. La Giunta regionale determina annualmente i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi finalizzati al sostegno del funzionamento ordinario delle organizzazioni di volontariato, specialmente delle associazioni di piccole dimensioni, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle competenze assegnate alle Province ai sensi dell'*articolo 131, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 34/2002.*
 3. La Regione Calabria, ferme restando le competenze delle province, può finanziare specifici progetti o iniziative delle organizzazioni di volontariato, nonché delle reti territoriali e dei coordinamenti regionali di cui all'articolo 4, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nel limite massimo del 30% della dotazione finanziaria annuale.
-

Art. 11 *Centri di servizio per il volontariato.*

1. L'attività dei centri di servizio costituiti ai sensi dell'*articolo 15 della legge 266/1991* è finalizzata alla promozione, alla qualificazione e allo sviluppo del volontariato secondo i principi fissati nella relativa Carta dei valori, mediante l'erogazione di servizi gratuiti alle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al registro regionale.
2. L'attività di cui al comma 1 consiste in particolare:
 - a) nell'approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
 - b) nell'offerta di consulenza e assistenza qualificata per il sostegno alla progettazione di specifiche attività;
 - c) nel contributo all'attuazione dei progetti promossi e realizzati dalle organizzazioni di volontariato;
 - d) nell'assunzione di iniziative di formazione e qualificazione dei volontari e delle organizzazioni di volontariato;
 - e) nel fornire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato;
 - f) nell'incentivazione e nel sostegno del ruolo e dell'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione,

Legge regionale n. 33 del 26 luglio 2012.

Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.

realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche che interessano gli ambiti di attività del volontariato.

3. Lo statuto dei centri di servizio deve prevedere una composizione associativa aperta, che favorisca l'accesso ad altri partecipanti e il ricambio nella composizione degli organi direttivi.

4. L'assessore regionale competente in materia di volontariato o suo delegato rappresenta la Regione nel Comitato di Gestione del Fondo di cui alla *legge 266/1991*.

CAPO IV

Partecipazione del volontariato alle politiche regionali

Art. 12 *Partecipazione del volontariato alla programmazione.*

1. Le organizzazioni di volontariato partecipano, in riferimento ai propri ambiti tematici di attività ed alla generalità delle politiche per la coesione sociale e la qualità della vita, alla programmazione degli interventi promossi dalla Regione e dagli enti locali.

2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato, attraverso gli organismi di cui al successivo *articolo 13*, sono informate e consultate nell'elaborazione, realizzazione e valutazione dei programmi e degli interventi regionali e locali e possono proporre al riguardo progetti ed iniziative.

Art. 13 *Assemblea e Consulta regionale del volontariato.*

1. L'Assemblea regionale del volontariato è strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse.

2. All'Assemblea, che si riunisce almeno ogni anno, partecipano con diritto di voto i legali rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, o loro delegati. Alle riunioni dell'Assemblea sono invitate a partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni di volontariato aventi sede nel territorio regionale e non iscritte nel registro di cui all'*articolo 5*.

Legge regionale n. 33 del 26 luglio 2012.

Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente della Consulta di cui al comma 4 e ha il compito di:

- a) formulare, autonomamente, o su richiesta della Consulta, proposte e pareri sui programmi e sugli indirizzi generali relativi alle attività di interesse e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;
- b) definire le problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza regionale del volontariato di cui all'*articolo 14*;
- c) eleggere la Consulta regionale del volontariato di cui al comma 4.

4. L'Assemblea elegge nel proprio seno la Consulta regionale del volontariato, composta da dieci membri in rappresentanza delle organizzazioni iscritte nelle sezioni provinciali del registro regionale di cui all'*articolo 5*. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo, nomina inoltre tre rappresentanti, in qualità di esperti, che partecipano alle attività della Consulta senza diritto di voto. Al fine di garantire la massima rappresentatività di tutte le realtà di volontariato presenti in regione la Consulta può cooptare altri componenti, fino ad un massimo di ulteriori cinque unità in aggiunta ai dieci suddetti, portatori di interessi di aree tematiche non rappresentate nella composizione della Consulta stessa. L'Assemblea determina con apposito disciplinare le modalità di funzionamento della stessa, nonché della Consulta.

5. La Consulta dura in carica tre anni ed elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente ed ha il compito di:

- a) esprimere parere alla Giunta regionale, se richiesto, in merito alle proposte di legge e gli atti di indirizzo nelle materie di interesse delle organizzazioni di volontariato;
- b) formulare osservazioni e proposte su ogni altro atto regionale che interessa le attività del volontariato;
- c) formulare all'Assemblea indicazioni e proposte di discussione e approfondimento su tematiche particolari;
- d) affidare e sovrintendere la predisposizione del rapporto triennale sul volontariato calabrese, da presentare in occasione della Conferenza regionale di cui all'*articolo 14*;
- e) designare i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al Comitato di Gestione del Fondo speciale di cui all'*articolo 15 della legge n. 266/1991*.

6. Il parere di cui al comma 5, lettera a), è reso entro il termine fissato nella richiesta.

7. La Consulta di cui al comma 4 fornisce informazioni all'Assemblea ed alle organizzazioni di volontariato in merito alle iniziative intraprese e invia periodicamente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

8. La partecipazione ai lavori dell'Assemblea e della Consulta è a titolo gratuito.

Legge regionale n. 33 del 26 luglio 2012.**Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.**

9. In caso di mancato funzionamento o palese prolungata inattività della Consulta, l'assessore regionale competente può richiedere al presidente della stessa una convocazione urgente al fine di proporre all'Assemblea la nomina di una nuova Consulta. In caso di mancata convocazione entro 60 giorni provvede l'assessore regionale al ramo.

Art. 14 *Conferenza regionale del volontariato.*

1. L'assessore regionale alle Politiche Sociali convoca ogni due anni la Conferenza regionale del volontariato, al fine di esaminare le problematiche individuate dall'Assemblea regionale di cui all'*articolo 13* in relazione alle attività e ai bisogni delle organizzazioni di volontariato.

2. Alla Conferenza partecipano in particolare le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio regionale, anche non iscritte al registro di cui all'*articolo 5*, il Comitato di Gestione del Fondo di cui all'*articolo 15 della legge 266/1991*, i centri di servizio per il volontariato e tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

CAPO V**Disposizioni finanziarie e transitorie****Art. 15** *Disposizioni finanziarie.*

1. È istituito il Fondo regionale per il volontariato per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Ai relativi oneri determinati in euro 200.000,00, si provvede, per l'esercizio in corso, con le risorse disponibili all'UPB 6.2.01.02, capitolo 4331103, dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente a "Fondo regionale per le politiche sociali" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 200.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.2.01.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

Legge regionale n. 33 del 26 luglio 2012.**Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.**

3. Per gli anni successivi, agli oneri quantificati a regime in euro 200.000,00, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

Art. 16 *Norme transitorie e finali.*

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro previsto dall'*articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18* (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato) come modificato dalla *legge regionale 17 maggio 1996, n. 10*, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'*articolo 5* della presente legge.

2. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato conservano efficacia fino alla scadenza prevista. Le convenzioni stipulate dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'adozione dei relativi atti attuativi si conformano alle norme previgenti.

3. Fino alla data di adozione delle disposizioni attuative di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti e le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.

4. In sede di prima applicazione, l'Assemblea di cui all'*articolo 13* è convocata dall'assessore regionale alle Politiche Sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'avviso di convocazione saranno comunicate le modalità di svolgimento della stessa.

Art. 17 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate la *L.R. 19 aprile 1995, n. 18* (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato), e la *L.R. 17 maggio 1996, n. 10* (Adeguamento *legge regionale 19 aprile 1995, n. 18* alla *legge quadro nazionale n. 266 dell'11 agosto 1991* sul volontariato).

Art. 18 *Pubblicazione.*

Legge regionale n. 33 del 26 luglio 2012.**Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

TITOLO I**Disposizioni di carattere finanziario****Art. 1**

Personale Comunità Montane.

1. Nelle more di un provvedimento di riforma delle Comunità montane la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Comunità montane calabresi per spese inerenti al mantenimento giuridico del personale la somma di euro 4.000.000,00⁽³⁾, con allocazione all'UPB 3.2.04.04 (capitolo 2232102) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010. L'erogazione può essere disposta in favore di un Unione dei Comuni, in caso di trasferimento a questa del personale di una Comunità montana soppressa alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'*articolo 15, comma 5, legge regionale 10 luglio 2008, n. 20*⁽⁴⁾.

2. La Giunta regionale è delegata, inoltre, a predisporre entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un disegno di legge di riforma, delle competenze e delle funzioni nonché di riorganizzazione territoriale delle Comunità montane, con riferimento a quanto disposto dalla *legge regionale 10 luglio 2008, n. 20*.

3. [I lavoratori dipendenti delle Comunità montane che all'entrata in vigore della presente legge prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possono essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o azienda pubbliche utilizzatrici]⁽⁵⁾.

4. Gli oneri derivanti dall'impiego dei lavoratori dipendenti delle Comunità montane, utilizzati presso altri enti o aziende pubbliche regionali, sono posti a carico del citato capitolo 2232102 su espressa domanda del soggetto utilizzatore.

(3) Per l'incremento dell'importo qui indicato vedi l'*art. 8, comma 1, L.R. 11 agosto 2010, n. 23*.

(4) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 11 giugno 2012, n. 23*.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-1° aprile 2011, n. 108 (Gazz. Uff. 6 aprile 2011, n. 15, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 2*Contributi finanziari per eventi calamitosi.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni causati al settore agricolo dagli eventi calamitosi di cui alla Delib.G.R. 27 novembre 2009, n. 793 per un importo massimo di euro 4.000.000,00, da erogare a titolo di anticipazione a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.2.04.08 (capitolo 5125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

2. Un ulteriore importo nel limite massimo di euro 2.000.000,00, sempre a titolo di anticipazione a valere sulle medesime risorse allocate al citato capitolo 5125201, è destinato ad interventi diretti a far fronte ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui alle deliberazioni n. 621 del 28 settembre 2007 e n. 360 del 17 maggio 2008 ⁽⁶⁾.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle imprese turistico-balneari calabresi, a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, la somma di euro 1.500.000,00 per i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi del dicembre 2008 e gennaio 2009, a titolo di anticipazione sui fondi statali riconosciuti con *O.P.C.M. 16 gennaio 2009, n. 3734* e con *O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3741*. Avranno titolo ad ottenere l'anticipazione dei fondi prioritariamente le attività turistico-balneari della provincia di Reggio Calabria che hanno prodotto regolare domanda per l'accesso ai contributi per i danni subiti, così come previsto dal dispositivo delle suddette ordinanze. Inoltre, è demandata al Dipartimento Protezione Civile la determinazione e l'erogazione del risarcimento tenendo conto di quanto prescritto dall'*O.P.C.M. 16 gennaio 2009, n. 3734* dall'*O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3741* dall'Ord. 6 aprile 2009, n. 1/3734 e dall'Ord. 6 aprile 2009, n. 1/3741.

4. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di contrasto alla crisi agrumicola della Piana di Gioia Tauro, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa nel limite massimo di € 500.000,00 a valere sulle risorse allocate all'U.P.B. 2.2.04.08 (capitolo 5125201) dello stato di previsione della spesa di bilancio 2010 ⁽⁷⁾.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

5. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere interventi urgenti per far fronte ai danni causati dalle mareggiate che nel mese di gennaio 2010 hanno colpito i comuni costieri calabresi per un importo massimo di euro 25.000.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UBP 3.7.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

(6) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge).

(7) Comma così modificato dall'art. 17, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge).

Art. 3*Misure di sostegno ai Consorzi di Bonifica.*

1. Al fine di supportare ed accompagnare i neo costituiti Consorzio dei Bacini dello Jonio Cosentino, Consorzio dei bacini settentrionali del Cosentino e Consorzio dei Bacini Meridionali del Cosentino, destinatari del personale proveniente dal comprensorio del soppresso Consorzio di Bonifica Sibari-Crati, evitando soluzioni di continuità nell'erogazione dei salari e degli stipendi, nelle more della riscossione dei ruoli già emessi per un totale complessivo di € 9.419.385,16 relativi alle annualità 2005/2008, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione straordinaria di € 5.581.262,86 finalizzata al pagamento degli oneri del personale dei Consorzi predetti, con obbligo di restituzione da parte degli stessi a valere sulle somme che saranno riscosse attraverso i ruoli irrigui e di bonifica già emessi dalla gestione commissariale del soppresso Consorzio di Bonifica Sibari-Crati per la gestione dei servizi del comprensorio. I tre consorzi di bonifica sono pertanto obbligati a disporre che il concessionario alla riscossione provveda direttamente ad accreditare le somme alla Regione Calabria, sino alla concorrenza dell'anticipazione concessa.

2. L'anticipazione suddetta sarà erogata ai tre consorzi di bonifica in ragione del personale a ciascuno di loro trasferito e, segnatamente, al Consorzio dei Bacini dello Jonio Cosentino € 3.086.499,45; al Consorzio dei bacini settentrionali del Cosentino € 919.773,52 ed al Consorzio dei Bacini Meridionali del Cosentino € 1.574.989,89.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

3. Per l'erogazione dell'anticipazione da parte della Giunta regionale è prevista l'istituzione di apposito capitolo di entrata con il titolo «Riscossione dei ruoli irrigui e di bonifica relativi alla gestione dei servizi del comprensorio del soppresso Consorzio di Bonifica Sibari-Crati» e nello stato di previsione della spesa un capitolo corrispondente alla voce «Anticipazione della spesa per il pagamento di salari e stipendi del personale trasferito ai Consorzi di Bonifica dei Bacini dello Jonio cosentino, dei Bacini settentrionali del cosentino e dei Bacini Meridionali del cosentino».

4. È autorizzata una anticipazione al Consorzio Basso Jonio Reggino sino ad un importo massimo di euro 2.000.000,00 con identica procedura, condizioni e adempimenti previsti dal comma 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Il Dipartimento Agricoltura e Foreste curerà tutti gli adempimenti necessari connessi a quanto previsto dai commi precedenti nonché quelli relativi ad adempimenti finanziari connessi a leggi regionali precedenti.

Art. 4*Contributi di carattere socio-culturale.*

1. Al fine di consentire la salvaguardia e la prosecuzione delle attività culturali, ricreative e teatrali svolte presso il cine-teatro Siracusa di Reggio Calabria, è concesso all'Università Mediterranea di Reggio Calabria un contributo di euro 50.000,00, con allocazione all'UPB 4.2.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

2. La Regione sostiene, con un contributo di euro 50.000,00 la costituenda «Fondazione Magna Grecia» con sede a Vibo Valentia per la valorizzazione delle autonomie locali in funzione della crescita culturale, sociale ed economica della Calabria, a valere sulle risorse allocate all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010261) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

3. Al fine di sostenere le attività nell'ambito della celebrazione del centenario della nascita dell'A.N.I.M.I. - Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia - da realizzarsi nel corso dell'anno, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 una spesa di euro 100.000,00, a valere sulle risorse allocate all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010261) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).**

4. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di promozione della cultura della legalità e di contrasto alla criminalità - sottoscritte nel protocollo di intesa per l'istituzione del Museo della 'Ndrangheta - la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Reggio Calabria, per la realizzazione di un sistema integrato di video sorveglianza presso i locali del Museo, un contributo di euro 120.000,00, allocato all'UPB 7.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

5. All'*articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20*, è aggiunta la Fondazione Onlus «Simona e Daniele», con sede in Catanzaro, con finalità sociali per l'assistenza e l'ospitalità di disabili orfani di qualunque età.

6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di Euro 100.000,00 al Circolo del Tennis «Rocco Polimeni» con sede in Reggio Calabria, per l'organizzazione di eventi di rilievo internazionale già realizzati e da realizzare nell'anno 2010, a valere sulle risorse allocate all'UPB 5.2.02.01 (capitolo 52020111) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

7. Al fine di promuovere l'educazione specifica per l'autogestione del diabete in ambiente protetto e migliorare le capacità di integrazione sociale dei giovani diabetici, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di euro 100.000,00 da destinare alla realizzazione dei campi scuola regionali di cui alla Delib.G.R. 18 giugno 2009, n. 368 a valere sulle risorse allocate all'UPB 6.2.01.01 (capitolo 62010113) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

8. È istituito il «Fondo di solidarietà regionale per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro», la cui utilizzazione dovrà essere disciplinata da apposito regolamento da approvarsi entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

9. Per l'esercizio finanziario 2010, la spesa autorizzata per le finalità di cui al comma precedente è pari ad euro 200.000,00, con allocazione all'UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

10. A valere sulle risorse allocate all'UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, l'importo di euro 2.000.000,00 è destinato alle attività di cui all'*articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19*.

11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Banca Occhi con sede presso l'Unità Operativa di Oculistica dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, un contributo di euro 150.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 4211103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

12. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria un contributo di euro 300.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 4211103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010 per il potenziamento delle attività del Centro regionale per le epilessie istituito con *legge regionale 10 dicembre 1996, n. 38*.

13. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale Calabria della Croce Rossa Italiana un contributo di euro 50.000,00 allocato all'UPB 6.2.01.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

Art. 5*Contributi ad enti locali.*

1. Al fine di garantire le attività di servizio necessarie all'attuazione della *legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35*, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 una spesa di euro 100.000,00 ⁽⁸⁾, con allocazione all'UPB 3.2.02.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Marco Argentano un contributo di euro 100.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, per la realizzazione di manifestazioni fieristiche.

3. Al fine di consentire alla Comunità montana delle Serre Vibonesi la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali da destinare alla realizzazione di una Rete Civica wireless nei Comuni ricadenti sotto la sua giurisdizione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso ente un contributo straordinario «una tantum» di euro 150.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 4.8.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

4. Al fine di consentire al Comune di Motta San Giovanni (RC) la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali da destinare alla realizzazione di una infrastruttura wireless per l'intera vallata del Valanidi e zone limitrofe, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso ente un contributo straordinario «una tantum» di euro 150.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 4.8.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Seminara (RC) un contributo costante annuale di euro 100.000,00 finalizzato alla contrazione di un mutuo con CDP o con altro Istituto di Credito abilitato, per la durata massima di 20 anni, per la realizzazione di un centro civico, sociale e culturale,

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

6. All'*articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13* è aggiunto il seguente comma: «2. Nelle more della realizzazione dell'Accordo di Programma, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, su richiesta dei Comuni interessati, le somme relative alle annualità 2004, 2005 e 2006».

7. [Al fine di favorire l'accesso degli Enti locali alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti Spa o di altri istituti di credito abilitati per il finanziamento di opere di interesse regionale - ai sensi degli *articoli 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24* - è autorizzato nell'esercizio finanziario 2010 l'ulteriore limite di impegno di euro 3.300.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio] ⁽⁹⁾.

8. La somma di euro 70.000,00 - destinata ai sensi dell'*articolo 1, comma 14, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22*, al Comune di Filogaso per l'acquisto di uno scuolabus distrutto da atti vandalici, non utilizzata nel corso degli esercizi finanziari 2007 e 2009 - è riprodotta nel bilancio di competenza 2010, con allocazione all'UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

9. Al fine di garantire la continuità di funzionamento del Centro di Monitoraggio sulla Sicurezza stradale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Crotone un contributo di euro 150.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.3.01.01 (capitolo 23010108) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, relative alle assegnazioni statali per l'attuazione del piano per la sicurezza stradale.

(8) Per l'incremento dell'importo qui indicato vedi l'*art. 8, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 23*.

(9) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, L.R. 11 agosto 2010, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16 della stessa legge*).

Art. 6
Fondo per le politiche sociali.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

1. Al fine di far fronte alle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte nell'esercizio finanziario 2009, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2010 l'incremento del fondo sociale regionale per l'importo di euro 6.000.000,00 da destinare all'adeguamento delle rette delle seguenti tipologie di strutture per come Delib.G.R. 24 luglio 2009, n. 458 e di seguito riportato:

- strutture residenziali per minori (Case famiglia e Centri socio-educativi) per un importo giornaliero pro-capite pari a 50 euro;

- strutture semiresidenziali per minori (Centri diurni) per un importo giornaliero pro-capite pari a 20 euro;

- strutture per adulti in difficoltà e per donne in difficoltà con o senza minori per un importo giornaliero pro-capite pari a 50,00 euro;

- centri diurni per disabili mentali ed handicappati per un importo giornaliero pro-capite pari a 30,00 euro.

2. Alla relativa copertura si provvede con le disponibilità residue rivenienti dal capitolo 3421102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

3. Allo stesso scopo possono essere destinate ulteriori economie realizzate allo stesso titolo in sede di chiusura dei conti per l'anno 2009, fino all'importo massimo di euro 13.900.000,00.

4. Per l'annualità 2010 e successive il Dipartimento Formazione professionale, Lavoro e Politiche sociali è autorizzato ad indire un tavolo tecnico finalizzato alla revisione dei piani di gestione delle strutture di cui al primo comma del presente articolo secondo i principi di economicità e di efficienza, nonché di sana gestione finanziaria.

Art. 7*Contributi diversi.*

[1. Per la realizzazione di interventi in materia di promozione culturale, per la promozione di attività di sport e spettacolo, per il sostegno di attività nel campo sociale, assistenziale e del volontariato, nonché per la realizzazione di opere di interesse pubblico, la Regione eroga contributi una tantum finalizzati al sostegno di specifici interventi, iniziative ed attività a favore di comuni, province, fondazioni, associazioni, parrocchie, istituti culturali, università ed altri enti regolarmente costituiti.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

2. Il Presidente della 2^a Commissione consiliare trasmette l'elenco degli interventi di cui al comma precedente indicati nel corso dell'intera sessione di bilancio, al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale che provvede ad espletare con propri atti tutti gli adempimenti necessari per l'impegno e la successiva liquidazione d'intesa con il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio per quanto di competenza.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di euro 4.000.000,00 allocata all'UPB 1.2.04.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo] ⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo abrogato dall'art. 7, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 8

Ristrutturazione unità immobiliari ad uso residenziale.

[1. Il Dipartimento Lavori Pubblici, di concerto con il Dipartimento Bilancio, è autorizzato a stipulare con istituti di credito, previo avviso ad evidenza pubblica, convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri storici di Comuni fino a 10.000 abitanti o nelle zone omogenee classificate «A» negli strumenti urbanistici, per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche, il restauro, il ripristino funzionale degli stessi, o di porzioni di essi, per unità immobiliari da adibire ad uso residenziale per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità abitativa, ponendo a carico del bilancio regionale il 100 per cento del costo degli interessi.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento LL.PP., previo avviso da pubblicarsi sul BURC e su almeno 2 quotidiani a diffusione regionale, definisce la graduatoria dei richiedenti i benefici mediante l'attribuzione di punteggi secondo le seguenti modalità:

- a) Reddito ISEE fino a 20.000,00 euro punti 5;
- b) Reddito ISEE da 21.000,00 a 30.000,00 euro punti 2;
- c) composizione nucleo familiare fino a 3 unità punti 2;

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

- d) composizione nucleo familiare oltre 3 unità punti 5;
- e) superficie unità immobiliare fino a 100 mq. punti 5;
- f) superficie unità immobiliare oltre 100 mq. punti 2.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, un limite di impegno ventennale di euro 2.000.000,00, con allocazione all'UPB 3.2.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010] ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo abrogato dall'art. 7, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 9*Contributo a Ferrovie della Calabria* ⁽¹²⁾.

[1. Al fine di dare compiuta attuazione all'Accordo di Programma Stato Regione dell'11 febbraio 2000, il Consiglio Regionale impegna la Giunta ad attivare le procedure necessarie per l'assegnazione definitiva delle risorse di cui all'articolo 7 del citato Accordo di Programma ed a relazionare sull'esito del procedimento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Conclusa l'attuazione di quanto previsto al comma 1, al solo fine di assicurare la regolarità e la continuità dei servizi esercitati da Ferrovie della Calabria Srl sulla base del disposto di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del *decreto legislativo n. 422/97*, potrà essere riconosciuto alla predetta società, con appendice al contratto di servizio ed a titolo di acconto, l'importo annuo di euro 2.500.000,00 per un massimo di 10 annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 2011.

3. L'erogazione degli acconti annui di cui al comma precedente sarà sospesa all'esito dell'effettivo trasferimento alla Regione Calabria delle risorse accertate che, dopo i necessari conguagli a detrarre dalle annualità già corrisposte, saranno attribuite a Ferrovie della Calabria S.r.l. per le finalità di cui al presente articolo].

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

(12) Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 3, L.R. 11 agosto 2010, n. 23, poi abrogato dall'art. 9, comma 5, L.R. 18 luglio 2011, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Contributo a Ferrovie della Calabria. 1. Al fine di dare compiuta attuazione all'Accordo di Programma dell'11 febbraio 2000 si autorizza la Giunta regionale ad attivare le procedure necessarie per l'assegnazione definitiva delle risorse di cui all'articolo 7 del citato Accordo di programma, nella misura verificata e certificata dal Comitato di verifica e di monitoraggio previsto dall'articolo 10 dell'Accordo di programma medesimo. 2. Nelle more del riconoscimento delle risorse accertate ed al fine di assicurare la regolarità e la continuità dei servizi esercitati da Ferrovie della Calabria S.r.l. sulla base del disposto di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 422/1997, viene riconosciuto alla predetta società, previa appendice al contratto di servizio in essere, a titolo di acconto, l'importo annuo di euro 2.500.000,00 per 15 annualità. 3. Il riconoscimento degli acconti annui di cui al comma precedente sarà sospeso all'atto dell'effettivo trasferimento alla Regione Calabria delle risorse accertate che, dopo i necessari conguagli a detrarre dalle annualità già corrisposte, saranno attribuite a Ferrovie della Calabria s.r.l. per le finalità di cui al presente articolo. 4. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con le risorse allocate al capitolo 2222107 (UPB 2.3.01.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010 e successivi, il cui stanziamento è contestualmente ridotto dell'importo di euro 2.500.000,00.».

Art. 10*Fondo di garanzia per le imprese.*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle Piccole e medie imprese e delle imprese artigiane di cui alla *legge regionale 14 aprile 2004, n. 12* viene stanziato un importo di euro 500.000,00 quale fondo di garanzia la cui gestione è affidata al soggetto previsto dall'articolo 3 della predetta legge.
 2. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Dipartimento Attività produttive dovrà erogare al soggetto gestore di cui all'*articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 12* la somma stanziata.
 3. Alla copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate all'UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
-

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e finanziario (collegato alla
manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art.
3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Art. 11

Fondo di garanzia per le imprese agricole.

1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 è previsto anche per le imprese agricole.
2. Il fondo di garanzia previsto al comma 1 è costituito per un importo massimo di 10.000.000,00 di euro e, a tal fine, si autorizza la Giunta regionale ad individuare la necessaria copertura attraverso una rimodulazione del PSR 2007-2013, nonché a procedere all'eventuale decapitalizzazione dell'importo del fondo⁽¹³⁾.
3. I termini e le modalità di finanziamento e gestione del fondo saranno stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale che individua le fattispecie previste dalla normativa.
4. Il fondo di garanzia sarà gestito da un Istituto di Credito, anche in house alla Regione Calabria, in associazione o in convenzione con i Cofidi regionali promossi dalle categorie produttive ed aventi i requisiti di legge.
5. Il fondo interviene su tipologie di linee di credito per le quali non sono previste analoghe azioni sugli strumenti nazionali o comunitari attualmente esistenti e la Regione si riserva di interromperne l'operatività in caso di attivazione a livello nazionale di misure che possono essere ritenute sostitutive dell'intervento del fondo medesimo.

(13) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 settembre 2015, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «2. Il fondo di garanzia previsto al comma precedente è costituito per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00 e a tal fine si autorizza la Giunta regionale ad individuare la necessaria copertura attraverso una rimodulazione del PSR 2007-2013, da proporre al Consiglio regionale.»).

Art. 12

Riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura.

- [1. La Regione, al fine di rendere più efficiente e competitiva l'agricoltura regionale, intende agevolare il ricambio generazionale, la ristrutturazione e

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

l'ampliamento della dimensione media aziendale, attraverso le erogazioni di agevolazioni per l'affitto di terreni agricoli.

2. Possono accedere alle agevolazioni per la messa a disposizione di terreni agricoli da destinare all'affitto, per una durata minima di 10 anni, le seguenti tipologie di beneficiari:

a) imprenditori agricoli che rientrano nelle condizioni previste dalla misura del prepensionamento dal *Regolamento (CE) 1698/2005*;

b) imprenditori agricoli che conducono aziende non economicamente competitive, dove per aziende non economicamente competitive si intendono le aziende che non raggiungono il 70 per cento della redditività prevista dal PSR Calabria 2007-2013;

c) proprietari di terreni agricoli che svolgono altre attività.

3. Possono concorrere all'assegnazione di terreni agricoli in affitto a condizioni agevolate:

a) i giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto 40 anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);

b) i giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni che intendono esercitare attività agricola, a condizione che acquisiscano entro 12 mesi dalla stipula del contratto di affitto la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);

c) le società di persone e società cooperative aventi per oggetto sociale la conduzione di terreni, a condizione che oltre la metà dei soci rientrino nelle categorie eleggibili agli interventi di riordino fondiario;

d) le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di terreni, ove le quote dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori che rientrano nella categoria di cui alla lettera a);

e) gli imprenditori agricoli professionali (IAP), sia in forma singola che associata, che non hanno ancora compiuto 55 anni.

4. La Regione Calabria, attraverso procedure di evidenza pubblica individuerà:

a) i terreni agricoli resi disponibili per affitti della durata minima di 10 anni;

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

b) gli affittuari dei terreni, di cui al precedente comma 3, per la costituzione di imprese valide sotto il profilo tecnico-economico, dando priorità ai giovani agricoltori.

5. È istituita, con delibera della Giunta regionale, presso l'Assessorato all'Agricoltura, la «Commissione Fondiaria» di seguito denominata Commissione, con il compito di stabilire i tariffari per la determinazione dei canoni di affitto di riferimento cui dovrà essere applicata l'agevolazione.

La Commissione è così composta:

a) dal Direttore Generale del Dipartimento competente o un suo delegato, con funzione di presidente;

b) dal dirigente del Servizio competente per le attività di conciliazione e patti agrari, con funzione di segretario;

c) da un professore della Facoltà di Agraria di estimo rurale;

d) da un rappresentante per ogni Organizzazione Agricola maggiormente rappresentativa a livello nazionale e regionale.

6. La Giunta regionale della Calabria con proprio atto stabilisce:

a) i criteri per la determinazione dei canoni di affitto dei terreni in base al loro stato di produttività;

b) i criteri e le modalità di selezione degli affittuari dei terreni.

7. I soggetti che rientrano nella categoria di cui alla lettera a) del comma 2 possono beneficiare degli aiuti al prepensionamento previsti dal *Regolamento (CE) 1698/2005* alle seguenti condizioni:

a) avere almeno 55 anni, senza avere compiuto l'età pensionabile, al momento della presentazione della domanda di aiuto;

b) cessare definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali; possono però continuare a svolgere attività agricole non commerciali e conservare la disponibilità degli edifici in cui continuare ad abitare;

c) avere esercitato l'attività agricola nei 10 anni che precedono la cessazione;

d) nel caso in cui il cedente sia succeduto come conduttore dell'azienda agricola dopo la morte del conduttore, dovrà dimostrare di avere versato i contributi previdenziali agricoli per gli anni in cui ha lavorato nell'azienda del conduttore e di avere regolarizzato la propria posizione previdenziale una volta

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

divenuto imprenditore. La somma dei due periodi non potrà essere inferiore ai 10 anni;

e) nel caso in cui il richiedente riceva già dallo Stato una pensione, l'aiuto al prepensionamento può essere erogato in via complementare tenuto conto dell'importo della pensione; pertanto il cumulo tra pensione erogata dallo Stato e aiuto al prepensionamento cofinanziato dal FEASR non può superare il livello massimo previsto dalla misura 113 del PSR. In caso di indisponibilità di risorse cofinanziate sarà possibile concedere un aiuto di Stato equivalente. In ogni caso l'aiuto non può superare un periodo complessivo di 15 anni e non può andare oltre il 75° compleanno del beneficiario.

8. I soggetti che rientrano nella categoria di cui alla lettera b) del comma 2 possono beneficiare di un aiuto di Stato alla cessazione dell'attività agricola che deve essere quantificato come incentivo alle seguenti condizioni:

a) avere almeno 55 anni, senza avere raggiunto l'età pensionabile al momento della presentazione della domanda;

b) cessare definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali; possono però continuare a svolgere attività agricole non commerciali e conservare la disponibilità degli edifici in cui continuare ad abitare.

9. I soggetti che rientrano nella categoria di cui alla lettera c) del comma 2 sono proprietari che non esercitano l'attività agricola, pertanto, nel caso che rientrino nei requisiti previsti per le PMI dal Regolamento (CE) 1998/2006, possono beneficiare di un aiuto «de minimis» a condizione di non dare avvio ad alcuna attività agricola.

10. L'aiuto massimo ammissibile, sarà adottato con Delib.G.R. e sarà calcolato secondo le modalità previste dalla Decisione 2003/3219/CE del 2 settembre 2003 della Commissione europea relativa all'aiuto di Stato N 12112003. Ai soggetti di cui al comma 2, l'aiuto decorre dalla data della stipula del contratto di affitto con il soggetto di cui al comma 3 individuati dalla Regione secondo le procedure di cui ai commi 4 e 6.

11. La Regione Calabria potrà decidere di avvalersi di soggetti terzi, di cui all'*articolo 45 della legge n. 203/1982*, per dare esecuzione al regime di agevolazione sugli affitti. La Regione regolerà i rapporti con i soggetti terzi con una specifica convenzione e i costi saranno detratti dal canone di affitto che verrà corrisposto al beneficiario a decorrere dalla stipula del relativo contratto.

12. La copertura finanziaria delle agevolazioni di cui ai commi precedenti è determinata, per l'esercizio finanziario 2010 in euro 600.000,00 ed è garantita a valere sulle risorse trasferite alla Regione in materia di agricoltura e pesca ai

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e finanziario (collegato alla
manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art.
3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

sensi del *decreto legislativo 143/1997* ed allocate all'UPB 2.2.04.08 (Capitolo 5125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010] ⁽¹⁴⁾.

(14) Articolo soppresso dall'art. 17, comma 3, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge).

TITOLO II

Disposizioni in materia di lavoro e personale

Art. 13

Interventi in materia di lavoro precario ⁽¹⁵⁾.

[1. Nelle more della presentazione del Piano di liquidazione dell'ARSSA, redatto dal Commissario liquidatore, previsto dall'articolo 5 punto 1 della *legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* ed in coerenza con il punto 2 della stessa legge, è consentita, previa individuazione della copertura finanziaria nel bilancio dell'Agenzia, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dei lavoratori dei servizi irrigui, degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali.

2. Al fine di consentire la compiuta attuazione di quanto previsto dall'*articolo 4 della L.R. n. 9/2007*, il Commissario Liquidatore dell'A.Fo.R. provvede all'assunzione a tempo indeterminato del personale precario per come individuato dall'*articolo 25, comma 1, della L.R. n. 15/2008*. Nelle more i contratti in essere vengono prorogati fino all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato.

3. La copertura finanziaria necessaria al suddetto comma rimane a carico delle spese di forestazione].

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-1° aprile 2011, n. 108 (Gazz. Uff. 6 aprile 2011, n. 15, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Art. 14
Programma Stages.

1. Al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenza già acquisito dei giovani impegnati nel "Programma Stages" di cui all'*articolo 5 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8*, di integrazione e modifica della *legge regionale 12 novembre 2004, n. 26*, la Regione eroga un contributo annuo di euro 10.000,00 a favore degli Enti che si impegnano a stipulare, con ogni stagista che abbia concluso con esito positivo tutte le attività di formazione previste dal Regolamento di cui alla Delib.U.P. 9 luglio 2007, n. 49 tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente per una durata non inferiore a 12 mesi di lavoro, concertate attraverso uno specifico protocollo d'intesa stipulato tra la Giunta regionale, il Consiglio regionale e gli Enti fruitori.
2. È istituito un tavolo tecnico tra Giunta regionale, Consiglio regionale ed Enti interessati per stabilire le modalità e i tempi d'attuazione ai sensi del successivo comma 3.
3. La Giunta regionale, per accertare la potenziale platea delle unità coinvolte e quantificare le risorse occorrenti, indice una manifestazione di interesse rivolta agli Enti fruitori allargata a tutte le eventuali ulteriori Amministrazioni Pubbliche del Comparto Regioni-Autonomie Locali che intendessero utilizzare ai sensi del comma 1 gli stagisti in argomento.
4. Alla relativa copertura finanziaria, stimata per l'esercizio finanziario 2010 in euro 200.000,00, si provvede con le risorse allocate all'UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
5. Per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2011 la Giunta regionale quantificherà le risorse occorrenti in base alla manifestazione di interesse presentata dagli Enti interessati ⁽¹⁶⁾.

(16) Articolo così sostituito dall'*art. 10, L.R. 11 agosto 2010, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16 della stessa legge*). Successivamente detto art. 10 è stato sostituito dall'*art. 1, L.R. 22 novembre 2010, n. 32*, nel quale non figura più la sostituzione del presente articolo. Il testo originario del presente articolo era il seguente: Art. 14. Programma Stages. 1. Al fine di promuovere lavoro duraturo dei giovani impegnati nel «Programma Stages» di cui all'*articolo 5 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8*, di integrazione e modifica della *legge regionale 12 novembre*

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

2004, n. 26, la Regione contribuisce mediante l'erogazione a favore degli Enti utilizzatori di un incentivo annuale di euro 10.000,00 per ogni soggetto assunto a tempo indeterminato nel rispetto delle norme per l'accesso al pubblico impiego e che ha concluso con esito positivo tutte le attività di formazione previste dal Regolamento Stages di cui alla Delib.U.P. 9 luglio 2007, n. 49.

2. Entro 60 giorni dalla conclusione del Programma Stages prevista per il 31 ottobre 2010 la Giunta regionale indice una manifestazione di interesse rivolta agli Enti utilizzatori per accertare la potenziale platea delle unità lavorative.

3. Il concorso finanziario di cui al comma 1 è determinato per il massimo di un triennio a partire dal 2011.

4. Alla relativa copertura finanziaria, stimata nell'importo finanziario massimo di euro 3.500.000,00 si provvede con le risorse allocate all'UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013.».

Art. 15*Disposizioni in materia di personale regionale part-time.*

1. [Per garantire il più corretto utilizzo del personale ex LSU/LPU, assunto a tempo indeterminato con contratto part-time alle dipendenze della Regione ai sensi e per gli effetti del D.D.G. n. 20267 del 4 dicembre 2008, il rapporto di lavoro del personale stabilizzato part-time verticale a 24 ore settimanali è trasformato in rapporto di lavoro full-time a 36 ore settimanali ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾.

2. I dipendenti di cui al comma 1 saranno utilizzati negli uffici provinciali dei Dipartimenti regionali e negli uffici delle Province e dei Comuni di Crotona e Vibo Valentia.

3. [Al fine di favorire lo sviluppo professionale delle risorse umane di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare, nell'ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie] ⁽¹⁹⁾.

4. Alla relativa copertura finanziaria, stimata in euro 3.000.000,00 si provvede con le risorse allocate nell'ambito della stessa UPB 1.2.01.01 al capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, la cui disponibilità è ridotta dello stesso importo.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

5. [La Giunta regionale è autorizzata a stabilizzare, su espressa domanda, le unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che alla data del 1° aprile 2008 non hanno esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione. A tali unità di personale si applicano le disposizioni di cui al comma 1] ⁽²⁰⁾.

(17) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 25 marzo 2010, n. 302*.

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-1° aprile 2011, n. 108 (Gazz. Uff. 6 aprile 2011, n. 15, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(19) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-1° aprile 2011, n. 108 (Gazz. Uff. 6 aprile 2011, n. 15, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-1° aprile 2011, n. 108 (Gazz. Uff. 6 aprile 2011, n. 15, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 16

Valorizzazione delle professionalità.

1. [È prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema delle progressioni verticali e che non risultano esaurite per effetto dell'avvenuto scorrimento. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad avviare nell'ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alle progressioni di carriera] ⁽²¹⁾.

2. [I dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale proveniente da enti pubblici, che abbiano maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, sono trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione, nei limiti della dotazione organica prevista nella programmazione triennale del personale e delle risorse disponibili. Dal trasferimento è escluso il personale in atto comandato ai sensi della *legge regionale 13 maggio 1996, n. 7*, della *legge regionale 26 maggio 1997, n. 8* e s.m.i. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

allocate all'UPB 1.2.01.01 dello stato di previsione delle spesa del bilancio 2010]
(22).

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-1° aprile 2011, n. 108 (Gazz. Uff. 6 aprile 2011, n. 15, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-1° aprile 2011, n. 108 (Gazz. Uff. 6 aprile 2011, n. 15, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 17*Personale Enti regionali.*

1. I dipendenti dell'Ardis, già utilizzati dalla Regione Calabria alla data di entrata in vigore della *legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34*, sono ritrasferiti nei ruoli regionali per effetto della liquidazione prevista dalla *legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* e sempre nell'ambito della dotazione organica.

2. Il personale regionale di cui alla *legge regionale 5 maggio 1990, n. 57* e successive modifiche ed integrazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge è utilizzato nell'ambito delle strutture regionali e non ancora trasferito alle Aziende Sanitarie in attuazione dell'*articolo 28 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* può continuare a prestare servizio presso la Regione.

3. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti tra il Dipartimento regionale Tutela della salute e Politiche sanitarie e le singole Aziende sanitarie provinciali ed Ospedaliere, i dipendenti del ruolo amministrativo, sanitario e tecnico delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere, in servizio al 31.12.2009, in regime di utilizzazione ex *articolo 20 legge regionale 26 giugno 2003, n. 8*, presso il Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie, possono essere trasferiti, su domanda, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell'Amministrazione regionale, con inquadramento secondo la normativa in materia e nel rispetto della dotazione organica.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

4. [La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare - per l'inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, società regionali in house e nei ruoli disponibili dell'Amministrazione regionale - le graduatorie del personale dichiarato idoneo con Det. 8 agosto 2002, n. 384] ⁽²³⁾.

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-1° aprile 2011, n. 108 (Gazz. Uff. 6 aprile 2011, n. 15, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 18*Ammortizzatori sociali.*

1. All'art. 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 28 ⁽²⁴⁾ è aggiunto il seguente comma:

«5. Le norme di cui alla presente legge saranno applicate altresì ai lavoratori che pur non usufruendo di ammortizzatori sociali, abbiano svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività alle dipendenze di Enti o Organismi pubblici o pubblico-privati, al cui capitale sociale, a maggioranza pubblica, partecipa direttamente o indirettamente, la Regione Calabria, ovvero di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione resi in favore della Regione Calabria, ivi comprese le imprese fornitrici di servizi informatici attualmente in stato fallimentare, nonché di Enti strumentali della stessa Regione Calabria, che abbiano partecipato alla manifestazione di interesse espletata in forza del DDG Dipartimento "Formazione Professionale, Lavoro e Politiche Sociali" n. 17910 del 14 novembre 2008».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel precedente comma, pari ad euro 400.000,00, si fa fronte con le risorse allocate all'UPB 4.3.02.01 (capitolo 43020108) dello stato di previsione del bilancio annuale 2010, il cui stanziamento è aumentato dello stesso importo.

(24) Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è citato senza indicazione dell'articolo nel quale aggiungere il comma 5.

TITOLO III

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti

Art. 19

Integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 ⁽²⁵⁾.

[1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 dopo le parole «Enti attuatori» si aggiungono le parole «nonché i soggetti avviati al lavoro ai sensi dell'articolo 7 del D. Dirig. reg. 6 aprile 2006, n. 3902 pubblicato sul B.U.R.C. supplemento straordinario, n. 3 del 7 aprile 2006». I benefici di cui alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 sono applicabili anche ai lavoratori precari di cui all'articolo 7 del citato D. Dirig. reg. 6 aprile 2006, n. 3902 ⁽²⁶⁾].

(25) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-1° aprile 2011, n. 108 (Gazz. Uff. 6 aprile 2011, n. 15, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale alla modifica disposta dal presente articolo.

(26) Periodo aggiunto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 1° aprile 2010, n. 6.

Art. 20

Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 e alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27.

1. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 la parola «lire 100.000» è sostituita dalla parola «euro 100,00».

2. All'articolo 17 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Ai Revisori supplenti di cui al comma 2, dell'articolo 15, in caso di partecipazione alle riunioni del Collegio in sostituzione dei revisori assenti, è corrisposta la somma di euro 100,00».

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Art. 21

Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

1. All'*articolo 13, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* dopo le parole «Cassa depositi e prestiti spa» sono aggiunte le parole «o altre aziende bancarie titolate per legge, fermo restando che il tasso di interesse applicato da queste ultime sia inferiore o uguale a quello praticato dalla cassa depositi e prestiti».

2. All'*articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* dopo le parole «comma 1» si aggiungono le parole «e di eventuali interventi non mutuabili».

3. Il comma 4 dell'*articolo 21 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* è così sostituito:

«4. L'integrazione del trattamento economico prevista dall'*articolo 10, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31* è diminuita del 25 per cento con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge».

4. All'*articolo 37, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19*, le parole «dai soggetti» a «accertamenti» sono abrogate.

Art. 22 ⁽²⁷⁾

1. La Giunta regionale, in luogo dell'indebitamento di cui all'*articolo 33, commi 9 e 10, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* è autorizzata a contrarre mutuo ventennale fino alla concorrenza di una rata annua di euro 1.350.000,00 con istituto bancario a ciò abilitato, previo procedimento di evidenza pubblica.

(27) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 45, comma 5, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, è stato poi così sostituito dall'*art. 51, comma 1, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 22. Disposizioni in materia di edilizia di culto. 1. La Giunta regionale, in luogo dell'indebitamento di cui all'*articolo 33, commi 9 e 10, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9*, è autorizzata a concedere, con decorrenza dall'anno 2011 ed entro il limite annuo di euro 1.000.000,00, contributi costanti poliennali previsti dalla *legge regionale 12 aprile 1990, n. 21*, con priorità per gli interventi previsti per le chiese di interesse storico-artistico e

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

dall'articolo 4, lettera c), ai Comuni ed agli Ordinari Diocesani che contraggono un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altro Istituto Bancario a ciò abilitato, fermo restando che il tasso di interesse applicato da questi ultimi sia inferiore o uguale a quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti.».

Art. 23

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8.

1. All'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole «Associazioni Pro-Loce» sono aggiunte le parole «ed ai loro Consorzi»;

- al comma 1, lettera e), dopo la parola «ricreative» sono aggiunte le parole «e di spettacolo»;

- al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la «lettera f) attività di socialità civica»;

- al comma 2, dopo la parola «inadempienti» sono aggiunte le parole «sentita l'UNPLI»;

- al comma 2, lettera a), dopo le parole «delle Pro-Loce» sono aggiunte le parole «e dei loro Consorzi», e dopo le parole «atto pubblico» sono aggiunte le parole «o privato registrato»;

- al comma 2, lettera c), le parole «alla Provincia» sono sostituite con le parole «al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/2000»;

- il comma 4 è modificato come segue: «4. La Regione riconosce l'unione Nazionale Pro-Loce d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l'attività dell'UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali».

Art. 24

Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

1. All'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 la parola «mandato» è sostituita con la parola «legislatura»;
- il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 14, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 le parole da «del» a «a comma 1» sono sostituite dalle seguenti «secondo le tabelle indicate:

Anni di mandato	Riduzione annua
5	5%
10	3%
15	1%
oltre 15	0%».

Art. 25

Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32.

1. All'articolo 1, comma 5, della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32 le parole «entro 180 giorni» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2010».

Art. 26

Integrazioni alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36.

[1. All'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «2. Le economie e/o le somme non assegnate in base alla ripartizione di cui al precedente comma 1 o da altri programmi, sono assegnate a cura del Dipartimento Lavori Pubblici alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale in proprietà da destinare con priorità agli studenti universitari»]

(28).

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

(28) Articolo abrogato dall'art. 11, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge), con la conseguente estensione di detta abrogazione, si ritiene (pur se non espressamente indicato), al comma aggiunto dal presente articolo.

Art. 27

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2010, n. 1.

1. L'articolo 7 della legge regionale 5 gennaio 2010, n. 1 è così sostituito:

«Art. 7

La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione».

Art. 28

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32.

1. All'art. 17 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Il componente più anziano di nomina o di età, ad esclusione del rappresentante del comune, assume la funzione di Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso.»;

- il comma 6 è così sostituito: «6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella stessa Commissione per un secondo mandato. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino a quando gli stessi non verranno riconfermati o sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.»;

- il comma 8 è così sostituito: «8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 e successive

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei Comuni; esse sono anticipate dalla Giunta regionale che cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i Comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Nel caso i Comuni non provvedono al rimborso delle spese anticipate dalla Regione entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario ad acta un dirigente regionale che provvede al rimborso.».

Art. 29

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47.

1. Alla *legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47* sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole «nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e delle norme comunitarie », vanno aggiunte le parole «e fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

b) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole «e dei singoli cittadini» vanno aggiunte le parole «fatte salve le procedure autorizzatorie previste dalle norme statali in ordine alle specie di flora soggette alla particolare tutela sulle norme sugli habitat naturali.».

Art. 30

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17.

1. All'*articolo 15, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17* sono aggiunte le seguenti lettere:

«c) su richiesta del concessionario la durata dell'atto concessorio può essere rinegoziata fino ad un massimo di 20 anni in ragione dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario e di quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 253, della legge 296/2006* ed in presenza del P.C.S. approvato;

d) gli investimenti di cui alla lettera c) non devono essere inferiori al 50 per cento del valore contrattuale della concessione determinato dalla somma dei canoni, al valore attuale dovuti per il periodo di proroga richiesto. Inoltre, gli

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

investimenti dovranno essere effettuati entro e non oltre i primi cinque anni dalla data di rilascio dell'atto concessorio rinegoziato. La mancata esecuzione del programma di investimenti proposto entro i termini indicati nel provvedimento di estensione della durata costituisce motivo di annullamento dell'atto concessorio rinegoziato».

Art. 31

Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34.

1. All'*articolo 17, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34* le parole «non meno di 30 chilometri dalla stessa» sono sostituite con le parole «non meno di 50 chilometri dalla stessa».
2. In applicazione dell'*articolo 27, comma 3, della legge regionale n. 34/2001* e al fine di uniformare l'importo per l'intero sistema universitario calabrese, l'ammontare della tassa regionale per l'anno 2010 è determinato in euro 100,00.
3. In seguito al trasferimento delle funzioni dell'ARDIS di Reggio Calabria, la tassa per il diritto alla studio universitario resta di competenza della Regione e sarà gestita con modalità stabilite dalla Giunta regionale ⁽²⁹⁾.

(29) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 25 marzo 2010, n. 270*.

TITOLO IV**Disposizioni in materia sanitaria****Art. 32**

Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22.

[1. Al comma 1 dell'*articolo 17 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22* sono apportate le seguenti modifiche:

alla voce «RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

1. 70% Fondo Sanitario Regionale

2. 30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)»

eliminare la parola «compresi» e sostituire le parole «70% Fondo Sanitario Regionale e 30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)» con le parole «100% Fondo Sanitario Regionale»;

alla voce «RIABILITAZIONE RESIDENZIALE

100% Fondo sanitario regionale (con partecipazione ospite)» sostituire con le parole «Riabilitazione residenziale 100% Fondo sanitario regionale».

2. Al comma 1 dell'*articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22*, sono apportate le seguenti modifiche:

alla voce «RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI

70% Fondo sanitario regionale

30% Fondo sociale (con partecipazione ospite)»

eliminare la parola «compresi» e sostituire le parole «70% Fondo sanitario regionale e 30% Fondo sociale (con partecipazione ospite)» con le parole «100% Fondo sanitario regionale».

alla voce «RIABILITAZIONE RESIDENZIALE

100% Fondo sanitario regionale (con partecipazione ospite)» sostituire con le parole «Riabilitazione residenziale 100% Fondo Sanitario Regionale».

3. Gli *articoli 17 e 18 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22* sono abrogati. Gli oneri per le strutture socio-sanitarie, a partire dall'anno corrente (2010), sono interamente a carico del fondo sanitario regionale] ⁽³⁰⁾.

(30) Articolo abrogato dall'*art. 3, D.P.G.R. 24 agosto 2010, n. 4*. Per la sospensione degli effetti di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'*art. 3, comma 1, 3° alinea, Decr. 9 settembre 2010, n. 9* (pubblicato nel B.U. 1° ottobre 2010, n. 18). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 4-11 aprile 2011, n. 123 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale alle modifiche dallo stesso apportate.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Art. 33

Ricollocazione del medico non idoneo ai compiti propri della continuità assistenziale ⁽³¹⁾.

1. In coerenza con i principi stabiliti dal *D.Lgs. 81/2008* le Aziende Sanitarie Provinciali hanno l'obbligo di ricollocare il medico di continuità assistenziale, cui sia stata riconosciuta l'inabilità specifica ai compiti propri di continuità assistenziale, in altra articolazione organizzativa o in altra struttura distrettuale per attività comunque compatibili con il suo stato di salute.
2. La visita per l'accertamento dello stato di inabilità viene effettuata, anche dietro richiesta dell'interessato, dalla Commissione ex *legge 295/90* prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera f) del vigente accordo collettivo nazionale dei Medici di Medicina Generale.
3. I medici con le caratteristiche di cui sopra mantengono l'inquadramento giuridico ed economico della continuità assistenziale.

(31) Il presente articolo, erroneamente indicato nel Bollettino Ufficiale come art. 1, è stato così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 16 marzo 2010, n. 5.

Art. 34

Servizio anagrafe zootecnica ⁽³²⁾.

1. Nelle more di una definizione organica del servizio anagrafe zootecnica, i competenti dipartimenti sono autorizzati ad affidare alla SIAL servizi Spa, ai sensi dell'*articolo 19 della legge regionale n. 18/2004*, e [con le modalità di cui alla Delib.G.R. n. 722/2003] con riferimento anche alla copertura finanziaria, il servizio in parola [fino al 31 dicembre 2010, utilizzando esclusivamente il personale già in servizio alla data del 3 settembre ultimo scorso] ⁽³³⁾.
2. [A partire dal 1° gennaio 2011 la SIAL servizi S.p.a. è posta in liquidazione e l'*articolo 19 della legge regionale n. 18/2004* e l'*articolo 31 della legge regionale n. 1/2006* sono soppressi] ⁽³⁴⁾.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

(32) Il presente articolo, erroneamente indicato nel Bollettino Ufficiale come art. 2, è stato così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 marzo 2010, n. 5, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(33) Comma così modificato (mediante soppressione delle parole racchiuse fra parentesi quadre) dall'*art. 13, comma 1, L.R. 11 agosto 2010, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 27* della stessa legge).

(34) Comma abrogato dall'*art. 13, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 27* della stessa legge).

Art. 35 ⁽³⁵⁾

Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24.

[1. Alla *legge regionale 18 luglio 2008, n. 24* sono introdotte le seguenti modifiche:

- all'articolo 4, comma 1, le parole «ed essere assunto dalle strutture stesse» sono abrogate;

- all'articolo 7, comma 7 ⁽³⁶⁾, dopo la parola, «monospecialistiche» si aggiungono le parole «ed alle strutture territoriali extraospedaliere sanitarie e socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali»] ⁽³⁷⁾.

(35) Il presente articolo, erroneamente indicato nel Bollettino Ufficiale come art. 3, è stato così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 marzo 2010, n. 5.

(36) Nel Bollettino Ufficiale è indicato erroneamente, il comma 6.

(37) Articolo abrogato dall'*art. 3, D.P.G.R. 24 agosto 2010, n. 4*. Per la sospensione degli effetti di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'*art. 3, comma 1, 3° alinea, Decr. 9 settembre 2010, n. 9* (pubblicato nel B.U. 1° ottobre 2010, n. 18).

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Art. 36

Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15.

1. Il comma 7 dell'*articolo 51 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15* è interamente sostituito dal seguente: «La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la progettazione e la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero dell'Azienda ospedaliera di Cosenza in sostituzione di quelli esistenti, utilizzando le risorse finanziarie già assegnate alla Regione ai sensi dell'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*. Si autorizza, anche l'eventuale valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dell'Azienda, al fine di reperire risorse aggiuntive con il coinvolgimento dei soggetti privati (progetto di finanza)».

2. Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7-bis «La Giunta regionale è impegnata a verificare la fattibilità tecnica economica e finanziaria della realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero nella città di Reggio Calabria che sostituisca l'attuale presidio «Bianchi – Melacrino» e nella città di Crotona che sostituisca l'attuale ospedale S. Giovanni di Dio. A tal fine le Aziende ospedaliere predisporranno lo studio di fattibilità entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, utilizzando le risorse disponibili sia comunitarie, sia statali ex *articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67* sia quelle rivenienti dalla valorizzazione e/o dalla dismissione del patrimonio immobiliare del vecchio presidio e della relative aree di pertinenza».

3. Al comma 9 dell'*articolo 51* dopo il termine «quietanza» è abrogato il testo da «subordinatamente» fino a «precedente comma 7».

Art. 37

Disposizioni in materia di strutture sanitarie.

1. La Regione Calabria recepisce l'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 concernente «Patto per la salute per gli anni 2010-2012» e stabilisce che il termine ultimo per le strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie per adeguarsi ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, al fine di ottenere l'accreditamento definitivo, è prorogato fino al 30 settembre 2010.

2. Il Dipartimento «Tutela della salute e politiche sanitarie» entro il 31 dicembre 2010 dovrà concludere il processo per l'accreditamento definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie, provvisoriamente accreditate, operanti nel territorio regionale.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

3. All'*articolo 65, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19*, dopo le parole «ristrutturati», sono aggiunte le parole «nonché delle sperimentazioni gestionali di cui all'*articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502/1992*» e dopo le parole «pertanto», sono aggiunte le parole «dalla loro attivazione».

Art. 38*Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1.*

[1. Il comma 1 dell'*articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1* è così modificato: «Le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere, previo superamento di apposita procedura selettiva, procedono ad assunzione a tempo indeterminato del personale che sia attualmente in servizio e che abbia stipulato contratti di lavoro, anche con tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007, fermo restante il rispetto degli impegni assunti dalla Regione Calabria a seguito dell'accordo Governo-Regione per il Piano di Rientro Sanitario. L'assunzione a tempo indeterminato potrà avvenire a domanda dell'interessato e sul posto dallo stesso occupato, previo mantenimento in servizio nelle forme di legge fino alla definizione delle procedure di cui al presente articolo, anche ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio richiesta di tre anni, ove non maturati nell'ultimo quinquennio».

2. La Regione riconosce l'esercizio professionale dei laureati in scienze delle attività motorie e sportive nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità, sia ai fini di socializzazione e di prevenzione] ⁽³⁸⁾.

(38) Articolo abrogato dall'*art. 3, D.P.G.R. 24 agosto 2010, n. 4*. Per la sospensione degli effetti di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'*art. 3, comma 1, 3° alinea, Decr. 9 settembre 2010, n. 9* (pubblicato nel B.U. 1° ottobre 2010, n. 18). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 4-11 aprile 2011, n. 123 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del presente articolo, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale alla modifica apportata dal comma 1.

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Art. 39

Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

[1. Al comma 2 dell'*articolo 65 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19*, alla fine del comma, dopo il punto, è aggiunto il periodo: «Decadono, pertanto, tutti gli atti in contrasto con tale interpretazione successivi alla *legge regionale 2 ottobre 2002, n. 35*»] ⁽³⁹⁾.

(39) Articolo abrogato dall'*art. 3, D.P.G.R. 24 agosto 2010, n. 4*. Per la sospensione degli effetti di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'*art. 3, comma 1, 3° alinea, Decr. 9 settembre 2010, n. 9* (pubblicato nel B.U. 1° ottobre 2010, n. 18).

TITOLO V

Norme a favore dell'equità generazionale

Art. 40

1. Con la presente legge la Regione riconosce il principio dell'equità tra le generazioni presenti e le generazioni future e si impegna a realizzare adeguate azioni positive e politiche di bilancio fondate sui conti generazionali.

2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo delle generazioni presenti e future impedendo tutti gli atti che rischiano di lederne diritti e interessi al fine di conservare, in particolare, le medesime condizioni naturali, ambientali e finanziarie.

Art. 41

Principi ispiratori.

1. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e alla definizione di sviluppo sostenibile data dal Rapporto Brundtland

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

del 1986 promuove l'equità tra le generazioni presenti e future e lo sviluppo economico, sociale e ambientale delle giovani generazioni. A tal fine la Regione:

a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;

b) promuove i valori di cittadinanza attiva e cittadinanza europea, favorendo la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale;

c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunità;

d) previene e contrasta ogni forma di squilibrio tra la distribuzione delle risorse economiche tra le generazioni;

e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;

f) promuove campagne di sensibilizzazione a favore delle giovani generazioni e garantisce il loro diritto ad essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura; il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport;

g) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita.

Art. 42*Obiettivi della programmazione regionale.*

1. La Giunta regionale approva annualmente il Bilancio Generazionale della Regione Calabria e si impegna in appropriate campagne di diffusione dello stesso.

2. La Giunta regionale, presenta con cadenza triennale all'Assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, con particolare riferimento alle attività, ai piani e ai programmi

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

relativi al settore delle politiche sociali, dello sport, dell'istruzione, e dell'ambiente, e un rapporto annuale sugli interventi effettivamente realizzati nel periodo di riferimento.

La Giunta regionale si impegna a:

a) valorizzare e sostenere le associazioni di promozione sociale che svolgono la loro attività in favore dei giovani. La Regione sostiene, altresì, i gruppi giovanili, anche non formalmente costituiti in associazione, che dimostrino capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o rappresentare le esigenze del mondo giovanile;

b) promuovere gli spazi di libero incontro tra giovani, anche attraverso la realizzazione di eventi e proposte che favoriscano l'incontro spontaneo, tenendo conto della specificità socio-culturale e della marginalità sociale dei luoghi;

c) supportare gli enti locali nella predisposizione di azioni a favore del coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali maggiormente riguardanti la loro vita, mettendo a disposizione strumenti e metodologie che permettono il coinvolgimento tramite forum, dibattiti on line e predisposizione di pareri in via elettronica;

d) favorire la creazione di attività imprenditoriali autonome per i giovani;

e) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche attraverso azioni specifiche finalizzate a facilitarne l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti sul territorio regionale; promuovere lo sport come diritto di cittadinanza e riconoscere la funzione della pratica delle attività motorie, sportive e ricreative come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;

f) sostenere le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e non violenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della *legge regionale 5 novembre 2009, n. 41*.

TITOLO VI

Disposizioni diverse

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Art. 43*Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale.*

1. La Regione Calabria nell'esercizio delle funzioni definite a partire dalla legge regionale 7 agosto 1993, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, persegue la razionalizzazione, lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto regionale attraverso il processo di realizzazione del nuovo Piano regionale dei trasporti, con l'approvazione del Documento di riferimento per la Pianificazione regionale dei trasporti e la redazione del Piano Direttore e degli ulteriori prodotti del processo di piano. Il Piano Direttore dovrà fornire indicazioni riguardo alle differenti componenti attualizzate a partire dalle esigenze di mobilità e dalle strutture dei servizi, alla quantificazione di tempi di realizzazione e costi in modo da coprogrammare le opere infrastrutturali rilevanti in un preciso condiviso quadro di priorità e da coprogrammare le strutture quadro dei servizi. Ulteriori prodotti del processo di piano relativi al Trasporto pubblico locale sono costituiti da:

- a) progetti pilota specifici di cui è in corso il finanziamento;
- b) piani attuativi (di medio termine, di sviluppo, di azione e modali);
- c) linee guida per la redazione ed implementazione di piani ad altra scala territoriale dal livello provinciale e di bacino a quello urbano;
- d) provvedimenti finanziari collegati ad azioni legislative già avviate;
- e) specifici studi di fattibilità per sistemi di TPL.

Sulla base delle linee guida gli enti territoriali predisporranno o adegueranno piani di bacino atti al trasferimento di risorse, nel quadro della normativa complessiva di settore.

2. [In relazione alla definizione e al completamento del processo di cui al comma 1 e quindi con la predisposizione di tutti i prodotti necessari i contratti di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto pubblico locale regionale sono prorogati al 31 dicembre 2010 con eventuali rinnovi annuali entro il termine finale previsto dal *Regolamento CE n. 1370/2007 articolo 8, comma 2*] ⁽⁴⁰⁾.

3. Nell'ambito della specificazione del piano di riassetto del TPL, quale piano attuativo di cui al comma 1, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale un disegno di legge di organica disciplina recante anche le risultanze del Piano attuativo e in particolare:

- a) la riforma del sistema tariffario, con l'introduzione della integrazione tariffaria tra tutti i vettori regionali operanti con contratti di cui al comma 3, o con le proroghe definite nello stesso comma;

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

b) la definizione di una specifica disciplina di settore relativa alla implementazione di sistemi e tecnologie adeguate ad assicurare in termini oggettivi ed automatici il rilievo del traffico e delle percorrenze per tutti i servizi di trasporto pubblico soggetti a contratti di servizio;

c) la costituzione di un'agenzia per la mobilità sostenibile.

(40) La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 aprile 2011, n. 123 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 44*Consumo dei prodotti agricoli a Km Zero.*

1. Alla *legge regionale 14 agosto 2008, n. 29* «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri zero»;

b) nell'intero articolato alle locuzioni «produzioni agricole regionali»; «prodotti agricoli di origine regionale» e «prodotti agricoli regionali» si aggiunge la seguente: «e prodotti agricoli a chilometri zero»;

c) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: «Finalità e definizioni»;

d) all'articolo 1 aggiungere infine il seguente comma «4. Ai fini della presente legge per prodotti agricoli a chilometri zero si intendono: a) i prodotti tradizionali di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*; b) i prodotti definibili stagionali in relazione alla immissione in commercio allo stato fresco per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che l'immissione in commercio o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel rispetto della stagionalità delle produzioni delle zone agricole; c) i prodotti di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas ad effetto serra rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato. La Giunta regionale definisce le modalità di calcolo del minor apporto delle suddette emissioni»;

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

e) all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole «di cui al comma 3» con le seguenti «di cui al comma 1»;

f) all'articolo 6 sostituire la rubrica con la seguente «Compiti dei Comuni».

Art. 45*Programmazione FAS.*

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale di rimodulare la programmazione dei fondi Fas non appena la stessa diventi esecutiva, in funzione di una quota da destinare al finanziamento di impianti di irrigazione, per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese e per intervenire sulla crisi del settore agrumario.

Art. 46*Comitati.*

[1. I componenti del CORECOM Calabria eletti in sede di prima applicazione dell'*articolo 19, legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22*, di modifica dell'*articolo 5, comma 1, legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2*, sono rieleggibili per una sola volta] ⁽⁴¹⁾.

(41) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 7 giugno 2010, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2* della stessa legge).

Art. 47*Prezziario regionale.*

1. Al fine di garantire un'uniforme applicazione dei prezzi sul territorio regionale, relativamente alle opere pubbliche o di interesse pubblico agli Enti committenti e alle Stazioni appaltanti è fatto obbligo di adottare il prezziario regionale delle

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Opere pubbliche approvato con Delib.G.R. 9 giugno 2009, n. 322 a far data dal 1° luglio 2010 ⁽⁴²⁾.

2. La Giunta regionale provvederà annualmente all'aggiornamento e/o all'integrazione dei prezzi sulla base delle analisi ed istruttorie formulate dall'Osservatorio regionale istituito con Delib.G.R. n. 527/2006 e previa approvazione del COTER.

(42) Vedi, al riguardo, quanto previsto dall'*art. 3, Delib.G.R. 4 maggio 2012, n. 205*.

Art. 48

Disposizioni in materia di organizzazione interna ⁽⁴³⁾.

1. Al fine di dare attuazione al programma di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale così come delineato dalla *legge 133/2008*, nonché dalla *legge regionale n. 9/2007*, e per realizzare maggiori entrate, anche in considerazione della previsione del federalismo demaniale che realizzerà il trasferimento del patrimonio immobiliare dello Stato a Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire il Settore Demanio e Patrimonio Immobiliare, rimodulando, ove il caso, gli altri Settori e Servizi, con il compito di promuovere e coordinare le attività di gestione tecnica e amministrativa, l'acquisizione, progettazione e dismissione dei beni demaniali e patrimoniali, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio regionale.

(43) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 15 marzo 2010, n. 252*.

Art. 49

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche.

1. Entro i termini previsti dall'*art. 2, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 58*, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di regolarizzazione delle pendenze in materia di tasse automobilistiche rimanendo validi i

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

versamenti già effettuati sino al 31 dicembre 2009 e le eventuali domande presentate.

Art. 50*Copertura finanziaria.*

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute al Titolo I e II della presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili con la manovra di bilancio approvata contestualmente alla presente legge.
 2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.*
-

Art. 51*Pubblicazione.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale n. 28 del 14 agosto 2008.**Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga.****Art. 1**

1. Il Dipartimento regionale del Lavoro approva progetti di sviluppo di politiche attive del lavoro suscettibili di offrire impiego a lavoratori già dipendenti di Enti o altri organismi pubblici o pubblico-privati al cui capitale sociale partecipa direttamente la Regione Calabria, collocati nelle diverse forme di trattamento degli ammortizzatori sociali di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, compresi i trattamenti in deroga, ovvero dipendenti, alla data del 31 dicembre 2007, di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione, resi in favore della Regione Calabria.

2. L'elaborazione dei progetti avviene avvalendosi degli Enti strumentali del Dipartimento medesimo ed in sinergia con il partenariato economico-sociale ed istituzionale. L'individuazione delle professionalità necessarie, da assumere anche con modelli negoziali flessibili, avviene previo l'esperimento di idonee procedure selettive.

3. La realizzazione dei progetti è affidata prioritariamente a soggetti privati, selezionati sulla base di procedure comparative, nel rispetto delle vigenti normative e, in subordine, ad Enti dipendenti della Regione, in ragione dell'affinità con i servizi svolti, ovvero ad altri Enti pubblici, anche locali.

4. Alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo, da approvarsi, per l'anno 2008, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede nei limiti delle risorse iscritte e disponibili nel bilancio regionale per le medesime finalità. A decorrere dall'anno 2009, le risorse da destinare allo scopo sono individuate in sede di bilancio regionale.

5. Le norme di cui alla presente legge saranno applicate altresì ai lavoratori che pur non usufruendo di ammortizzatori sociali, abbiano svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività alle dipendenze di Enti o Organismi pubblici o pubblico-privati, al cui capitale sociale, a maggioranza pubblica, partecipa direttamente o indirettamente, la Regione Calabria, ovvero di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione resi in favore della Regione Calabria, ivi comprese le imprese fornitrici di servizi informatici attualmente in stato fallimentare, nonché di Enti strumentali della stessa Regione Calabria, che abbiano partecipato alla manifestazione di interesse espletata in forza del DDG Dipartimento "Formazione Professionale, Lavoro e Politiche Sociali" n. 17910 del 14 novembre 2008 ⁽³⁾.

Legge regionale n. 28 del 14 agosto 2008.**Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga.**

5-bis. Le norme della presente legge si applicano al personale dipendente di società, che erogano servizi di interesse generale, controllate e/o partecipate da Enti locali, anche se poste in liquidazione, purché sia avviata la procedura di ricollocazione dello stesso presso altre società a capitale interamente pubblico, controllate e/o partecipate dai medesimi Enti locali, per i servizi già curati dalle suddette società ⁽⁴⁾.

5-ter. A tal fine il personale che sia stato alle dipendenze delle società controllate da Enti locali sciolte per cause indipendenti dalla programmazione dell'Ente, può essere assorbito previo esperimento di apposite procedure selettive da altre società a capitale interamente pubblico controllate dallo stesso o da altri Enti locali e ciò nei limiti della copertura finanziaria già assicurata dall'Ente alla società sciolta ⁽⁵⁾.

5-quater. Sono altresì destinatari della presente legge i lavoratori dei Consorzi di Bonifica che alla data del 31 dicembre 2007 abbiano svolto almeno due anni di attività presso i servizi informativi dei medesimi enti, a condizione che siano stati selezionati con procedura pubblica e per titoli ⁽⁶⁾.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

(3) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge). Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 1, comma 1, L.R. 9 luglio 2013, n. 32.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 15 luglio 2013, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 15 luglio 2013, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(6) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

Legge regionale n. 28 del 14 agosto 2008.

**Norme per la ricollocazione dei lavoratori
che usufruiscono degli ammortizzatori
sociali ordinari e straordinari ivi compresi
i trattamenti in deroga.**

Legge regionale n.15 del 13 giugno 2008. Artt. 45 e 46

Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

(...)

Art. 45

Norme a tutela dell'occupazione ⁽³⁴⁾.

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione, definisce progetti finanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, particolarmente in materia di riassetto, prevenzione e salvaguardia del territorio regionale, incluso l'ausilio nello spegnimento degli incendi, attraverso la cui realizzazione si rende possibile assicurare opportunità di occupazione durevole, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e produttività, dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8.

2. Con la delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale individua altresì nell'ambito degli organismi e strutture previsti dalla vigente legislazione regionale, i soggetti chiamati a definire i quadri progettuali relativi alle attività ed iniziative di cui al comma 1 e le relative modalità di gestione da parte dei soggetti istituzionali competenti.

3. Nelle more di una compiuta disciplina regionale in materia di lavori pubblici, gli interventi di forestazione, di sistemazione idraulica e di sistemazione dei bacini montani, possono essere eseguiti in amministrazione diretta, senza limiti di importo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per come novellata dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere criteri di selezione di progetti per investimenti nelle aree urbane che privilegiano l'impiego di lavoratori appartenenti alle cooperative di tipo B per categorie di lavori a gestione diretta in economia da parte dei comuni e di altri soggetti pubblici beneficiari nell'ambito della programmazione unitaria 2007-2013.

(34) Vedi, anche, la Delib.G.R. 16 marzo 2009, n. 129.

(...)

Art. 46

Programmi di sostegno alle politiche occupazionali.

1. Per la programmazione, l'attuazione e la gestione di programmi innovativi di elevato valore strategico in materia di sostegno alle politiche integrate di emersione, di sviluppo alle politiche del lavoro, di promozione dell'attrattività del territorio calabrese per investimenti esogeni, di accompagnamento ed animazione dei sistemi locali e territoriali, di affiancamento e supporto alle PP.AA. regionali per il miglioramento della loro capacità istituzionale di governo, per la gestione ed il funzionamento del Centro Studi Ricerche e Formazione - Laboratorio FIELD, organismo in house della Regione Calabria, istituita con l'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, dall'anno 2010 un contributo annuo pluriennale di € 1.200.000,00 per le spese di funzionamento della Fondazione stessa.

2. La Fondazione FIELD presenta periodicamente un piano triennale delle attività articolato in azioni ed interventi.

3. La Giunta regionale approva il Piano delle attività di cui al comma 2 e lo trasmette per il parere alla competente commissione consiliare ⁽³⁵⁾.

(35) Il presente articolo, già modificato dall'art. 9, comma 3, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40, è stato poi così sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 12 giugno 2009, n. 19. Il testo precedente era così formulato: «Art. 46. Programmi di sostegno alle politiche occupazionali. 1. Per la programmazione, l'attuazione e la gestione di programmi innovativi di elevato valore strategico in materia di sostegno alle politiche integrate di emersione e di promozione dell'occupazione, di promozione dell'attrattività del territorio calabrese per investimenti esogeni e di affiancamento consulenziale alle Pubbliche Amministrazioni regionali per il miglioramento della loro capacità istituzionale di governo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione per lo Sviluppo della Formazione e per l'attuazione di politiche per l'emersione del lavoro irregolare, organismo in house della Regione Calabria, istituita con l'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, un contributo annuo pluriennale di euro 600.000,00 utilizzato anche per le spese di funzionamento della Fondazione stessa.

2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, la Fondazione presenta un piano triennale delle attività articolato in azioni ed interventi finalizzati agli scopi di cui al precedente comma che tenga conto anche di quanto disposto in materia di sostegno all'occupazione dall'articolo 28 del decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

3. La Giunta regionale approva il Piano delle attività di cui al comma 2, disponendo il riparto dello stanziamento tra le azioni individuate e lo trasmette per il parere vincolante alla competente Commissione consiliare.

4. In sede di prima applicazione ed in deroga ad altre disposizioni legislative, il parere è espresso entro e non oltre il 31 dicembre 2008.».



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 128 della seduta del 27 aprile 2015

Oggetto:

Legge Regionale n. 25/2013: procedura di liquidazione dell'A.F.O.R. - provvedimenti.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____;
Relatore (se diverso dal Proponente): _____;
Dirigente/i Generale/i Reggente/i : Inq. Carmelo Salvino.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Vincenzo Antonio Ciconte	Vice Presidente	X	
3	Antonino De Gaetano	Componente	X	
4	Carlo Guccione	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati.

Il Dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Legge Regionale n. 9 dell'11.05.2007 che prevede la soppressione e la messa in liquidazione dell'AFOR;
- il comma 4 dell'art. 13 della Legge Regionale n. 25 del 16.05.2013, che istituisce l'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda "Calabria Verde", il quale stabilisce che: *"...Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale...è nominato, con scadenza al 31 dicembre 2014, il nuovo Commissario liquidatore dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR)...La procedura di liquidazione dovrà essere definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 2014."*;
- la lettera b) del comma 6 dell'art. 13 L. R. n. 25 del 16.05.2013, la quale prevede che il Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette alla Giunta Regionale, che lo approva previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, un piano di liquidazione nel quale sono indicate le poste attive e quelle passive, nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale, prevedendo che le risorse finanziarie disponibili e le poste attive siano destinate alla copertura delle poste passive ed al ripiano di ogni debito dell'Afor;
- il comma 8 dell'art. 13 L. R. n. 25 del 16.05.2013, il quale prevede che, conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette un bilancio finale della liquidazione alla Giunta Regionale, la quale, dopo aver acquisito il preventivo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della stessa liquidazione;

CONSIDERATO:

CHE il Commissario liquidatore dell'AFOR ha assunto il piano di liquidazione con deliberazione trasmessa con nota n. 2139 del 25.02.2015, acquisita agli atti con prot. Siar n. 65247 del 02.03.2015, ed il bilancio finale della liquidazione con deliberazione trasmessa con nota n. 2162 del 26.02.2015, acquisita agli atti con prot. Siar n. 65232 del 02.03.2015;

CHE in relazione ai documenti in questione è stata avviata, ed è tuttora *in itinere*, l'attività istruttoria necessaria a sottoporre il piano di liquidazione ed il bilancio finale della liquidazione dell'Afor all'approvazione della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, consistente nell'esame congiunto dei documenti in questione da parte del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari", del Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate" e dell'U.O.A. "Difesa del suolo, Sistemazione idrogeologica", all'interno della quale è stato aggregato l'intero Settore 5 "Foreste e Forestazione, Politiche della Montagna, Difesa del suolo e Bonifica" dell'ex Dipartimento 6 "Agricoltura, Foreste e Forestazione", così come concordato dai rappresentanti dei medesimi Dipartimenti ed U.O.A.;

CHE numerosi compiti ed adempimenti rientranti nella competenza del Commissario, attinenti alla liquidazione dell'AFOR ed ai trasferimenti delle risorse e del personale della soppressa Azienda Forestale devono essere ancora assolti e completati, e che è urgente e non più differibile provvedere ad incombenze di varia natura, quali pagamenti di stipendi arretrati e correnti, versamenti di oneri previdenziali, obblighi di carattere fiscale, rapporti con banche e tesorerie, adempimenti relativi al contenzioso ed alle costituzioni nei giudizi che riconoscono la legittimazione passiva dall'Afor, trasferimenti di tfr ed altri accantonamenti di natura contributiva, collocazione del personale di cui al comma 3 dell' art. 11 L.R. n. 25/2013, ecc.;

CHE nel superiore interesse dei lavoratori interessati al pagamento delle spettanze, ed al fine di consentire al Commissario liquidatore di completare senza ulteriore indugio le suesposte attività, risulta opportuno prorogarne il mandato sino al 30 giugno 2015, affiancandogli con funzioni di supporto il Direttore Generale di Azienda "Calabria Verde", sotto la vigilanza del Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari";

CHE l'art. 2, comma 10, della L.R. n. 11 del 27.04.2015 prevede che la procedura di liquidazione dell'Azienda Forestale Regionale (AFOR) debba concludersi entro il 31.07.2015;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 47/2011, l'esecuzione della presente Deliberazione non comporta alcun ulteriore onere finanziario per l'Amministrazione Regionale;

VISTA la L. R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, On.le Mario Oliverio, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura, il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate, facenti parte integrante del presente provvedimento:

DI PRENDERE ATTO che sono ancora in corso di esecuzione numerosi adempimenti rientranti nella competenza del Commissario liquidatore dell'AFOR, compresi i trasferimenti delle risorse e del personale della soppressa Azienda Forestale, e che è urgente e non più differibile provvedere ad incombenze di varia natura, quali pagamenti delle spettanze correnti, versamenti di oneri previdenziali, obblighi di carattere fiscale, rapporti con banche e tesorerie, adempimenti relativi al contenzioso ed alle costituzioni nei giudizi che riconoscono la legittimazione passiva dall'AFOR, trasferimenti di tfr ed altri accantonamenti di natura contributiva, collocazione del personale di cui al comma 3 dell' art. 11 L.R. n. 25/2013, ecc.;

DI PROROGARE, in attuazione dell'art. 2 comma 10 della L.R. n. 11 del 27.04.2015, che prevede che la procedura di liquidazione dell'Azienda Forestale Regionale (AFOR) debba concludersi entro il 31.07.2015, l'incarico di Commissario liquidatore dell'Afor al Dott. Federico Postorino sino al 30 giugno 2015, con mandato di provvedere entro tale data agli adempimenti indicati al punto precedente;

DI STABILIRE che il Commissario liquidatore sarà supportato, nell' espletamento delle suddette attività, dal Direttore Generale dell'Azienda "Calabria Verde", sotto la stretta vigilanza del Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari";

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della L.R. n. 11 del 6 aprile 2011, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, e notificata ai diretti interessati, al Dirigente Generale dell'Azienda "Calabria Verde", al Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società partecipate" ed al Dirigente Reggente dell'U.O.A. "Difesa del suolo Sistemazione idrogeologica".

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 6 MAGGIO 2015
al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 dicembre 2011, n. 616

Costituzione Commissione definizione chiusure Piani Attuativi di Forestazione Consorzi di Bonifica e A.For..

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

CHE la Regione Calabria ha stipulato un'Intesa Istituzionale di Programma con il Governo della Repubblica, autorizzata con delibera CIPE del 29/9/1999 ed approvata con deliberazione della G.R. n. 3432 del 26/10/1999.

CHE, in base alla suddetta Intesa Istituzionale di Programma, la Regione ha stipulato con il Governo della Repubblica un Accordo di Programma Quadro finalizzato alla valorizzazione ed alla riconversione delle attività del settore idraulico forestale, nell'ambito delle politiche di difesa del territorio, miglioramento della qualità dell'ambiente, del paesaggio e della valorizzazione ai fini turistici del patrimonio forestale.

CHE l'Accordo di cui sopra, attraverso l'attuazione degli interventi annunciati, prevedeva la riduzione del costo della forestazione anche attraverso la costituzione di cooperative forestali.

CHE l'Intervento n. 4 relativo alla costituzione delle cooperative forestali, tra gli altri, si è dimostrato non concretizzabile vanificando così i processi di attuazione dell'intero Accordo.

CHE il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, procedeva unilateralmente a dichiarare decaduto l'APQ.

CHE con Legge n. 179 del 31/7/2002, recepita dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 778 del 26/8/2002, è stata approvata la sospensione, per gli anni 2002, 2003 e 2004, dell'applicazione degli articoli 1 e 1 bis del Decreto Legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 1984 n. 442 con la precisazione che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendosi ad essa procedere nei limiti delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni del citato decreto-legge n. 148 del 1993.

CHE al fine di permettere il passaggio a tempo indeterminato di tutta la manodopera idraulico-forestale di cui alla Legge 442/84 il Dipartimento alla Forestazione metteva in atto alcuni correttivi ritenuti utili per il contenimento della spesa.

CHE in applicazione alla citata Legge 179/2002 il rapporto di lavoro della manodopera forestale di cui alla Legge 442/84 con contratto a tempo determinato è stato gradualmente trasformato a tempo indeterminato.

CHE le risorse finanziarie previste nel Bilancio regionale, a seguito della progressiva stabilizzazione della manodopera forestale e del relativo riconoscimento degli Istituti Contrattuali, sono risultate insufficienti a coprire l'intero fabbisogno.

CHE con D.G.R. n. 945 del 3/12/2004, per la realizzazione degli ulteriori interventi, previsti nel Piano Attuativo di Forestazione anno 2004 e necessari a garantire la completa applicazione della citata Legge 179/2002, si è stabilito di far gravare la relativa maggiore spesa anche su parte di economie registrate su impegni assunti per le attività di forestazione in annualità precedenti e per i quali è necessario accertarne la disponibilità nel corrente esercizio finanziario.

CHE le criticità derivanti dalla stabilizzazione della manodopera idraulico-forestale e la sottostimata disponibilità finanziaria recata nel bilancio regionale sono state ampiamente dettagliate in due successive relazioni prodotte dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione rispettivamente nell'anno 2007 e nell'anno 2009 e trasmesse alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

CHE con L.R. n. 9 dell'11/5/2007, si è dato corso all'incentivazione per l'esodo anticipato della forza lavoro idraulico forestale, procedendo così al contenimento della spesa determinato dal risparmio sulle indennità accessorie non corrisposte alla manodopera che vi ha aderito.

CHE il Bilancio Regionale di questi ultimi anni ha previsto meno risorse da destinare alla copertura dell'intero fabbisogno necessario alla realizzazione degli interventi dei Piani Attuativi di Forestazione.

CONSIDERATO che per gli accadimenti sopra enunciati non si è potuto procedere alla definizione degli assestamenti finanziari della progettazione con gli Enti Attuatori dei lavori di forestazione (A.Fo.R. e Consorzi di Bonifica).

DATO ATTO che è necessario procedere alla determinazione e quantificazione di eventuali situazioni debitorie onde consentire la definizione degli assestamenti finanziari con gli Enti Attuatori dei lavori di forestazione (A.Fo.R. e Consorzi di Bonifica).

RITENUTO, per quanto sopra, costituire in seno al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione apposita Commissione con il compito di quantificare ed accertare eventuali situazioni debitorie nei confronti degli Enti Attuatori dei lavori di forestazione e composta da:

- Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione o suo delegato;
- Presidente URBI o suo delegato;
- Commissario Liquidatore A.Fo.R. o suo delegato.

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

SU proposta dell'assessore competente, Dott. Michele Trematerra, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto.

DELIBERA

— di dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

— di dare atto che è necessario procedere alla determinazione e quantificazione di eventuali situazioni debitorie nei confronti degli Enti Attuatori (A.Fo.R. e Consorzi di Bonifica) per la realizzazione dei lavori di forestazione;

— di costituire in seno al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione apposita Commissione con il compito di quantificare e determinare eventuali situazioni debitorie nei confronti degli Enti Attuatori dei lavori di forestazione (A.Fo.R. e Consorzi di Bonifica) e composta da:

— Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione o suo delegato;

- Presidente URBI o suo delegato;
- Commissario Liquidatore A.Fo.R. o suo delegato;

— di dare atto che la costituzione della Commissione non comporta oneri imputabili sul bilancio regionale ovvero su altre risorse;

— di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della Legge regionale 4/9/2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 dicembre 2011, n. 617

Legge regionale 10 febbraio 2011, n. 2 «Istituzione dell'Elaioteca Regionale «Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria», art. 6 comma 1 – Approvazione schema di Atto Costitutivo, di Statuto, Regolamento di Attuazione e Bozza del Logo».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante «conferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale».

VISTA la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 recante «Norme sull'orientamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale».

VISTA la L.R. 13/5/1996 n. 7 «Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale».

VISTO l'art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quello gestionale come modificato dal D.P.R. del 12/12/2000.

VISTA la DGR n. 705 del 29/10/2010 recante proposta di legge per l'istituzione dell'Elaioteca Regionale «Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria».

VISTA la L.R. 10 febbraio 2011 n. 2 recante Istituzione dell'Elaioteca Regionale «Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria».

VISTO l'articolo 6 della sopracitata Legge «Attività propedeutiche e modalità di costituzione della «Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria», comma 1 che demanda al Dipartimento Regionale Agricoltura, di redigere lo schema di atto costitutivo, di statuto, del regolamento di attuazione e del logo caratteristico.

CONSIDERATO che, per la redazione di atti successivi, risulta propedeutica l'approvazione di quanto sopra previsto.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione, Caccia e Pesca, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente competente.

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

— di approvare l'allegata proposta di schema di Atto Costitutivo (Allegato A) dell'Elaioteca Regionale denominata «Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria» da sottoporre ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 10 febbraio 2011, n. 2 all'assemblea dei soci fondatori;

— di approvare l'allegata proposta di schema di Statuto (Allegato B) dell'Elaioteca Regionale denominata «Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria» da sottoporre ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 10 febbraio 2011, n. 2 all'assemblea dei soci fondatori;

— di approvare l'allegata proposta di schema di Regolamento di Attuazione (Allegato C) dell'Elaioteca Regionale denominata «Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria» da sottoporre ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 10 febbraio 2011, n. 2 all'assemblea dei soci fondatori;

— di approvare l'allegata proposta di bozza del Logo (Allegato D) dell'Elaioteca Regionale denominata «Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria» da sottoporre ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 10 febbraio 2011, n. 2 all'assemblea dei soci fondatori.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

(segue allegato)